

1233 R
GIUSTIZIA

RAPPORTO

della Commissione speciale
per l'esame del messaggio 2 giugno 1964 del Consiglio di Stato
concernente l'istituzione del Tribunale cantonale amministrativo
e accompagnante i relativi disegni di modificazione di leggi
ed il disegno di legge di procedura per le cause amministrative

(del 22 marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I.

Il messaggio governativo, gli annessi disegni legislativi e da ultimo i suggerimenti e le proposte della Vostra Commissione tendono in sostanza ad attuare nel Cantone il postulato della *giurisdizione amministrativa autonoma* — cioè affidata ad organi dell'ordine giudiziario, indipendenti dal potere esecutivo —.

Con il complesso di disegni legislativi, su cui siete chiamati a deliberare, vi si propone di raggiungere questo fine attraverso l'adozione di provvedimenti di svariata natura, che sostanzialmente sono: la limitazione delle competenze giurisdizionali del Consiglio di Stato; la soppressione della Commissione dell'Amministrazione del Gran Consiglio e della Commissione cantonale in materia d'imposte; l'istituzione di due nuove sezioni del Tribunale d'appello, denominate l'una Camera di diritto amministrativo, l'altra Camera di diritto tributario; infine l'adozione di una legge di procedura in materia amministrativa.

Questo schematico riassunto dei fini da raggiungere e dei mezzi proposti per la loro attuazione consente anche al profano di avvertire che il complesso di novelle legislative sottoposto all'esame del Gran Consiglio *costituisce una delle riforme istituzionali* più importanti ed incisive attuate nel nostro Cantone dall'inizio del secolo.

Il messaggio governativo e soprattutto l'annesso eccellente studio preparatorio della Commissione d'esperti — composta dei signori Dr. Rolando Forni, giudice federale, Dr. Giordano Beati, cancelliere dello Stato, Dr. Gabriello Patocchi, procuratore pubblico sostituito e dell'avv. Franco Ferrari, pretore di Riviera — consentono alla Commissione ed al relatore di limitare il rapporto alle questioni essenziali: cercare di illustrare, cioè, in modo piano, da un canto il *significato politico-istituzionale* della riforma; dall'altro di chiarire gli *interrogativi giuridici* più importanti, rinunciando sia ad uno studio storico approfondito¹⁾, sia ad opera di esauriente commento²⁾.

II.

1. In senso lato, nella terminologia italiana, il termine di *giurisdizione amministrativa* designa l'attività giurisdizionale in campo amministrativo, indipendentemente dalla qualifica e dalla posizione dell'organo giurisdicente. In senso stretto per *giurisdizione amministrativa* (*Verwaltungsgerichtsbarkeit*) s'intende la giurisdizione cui è sottoposta l'amministrazione, ed il cui compito consiste nel *controllo giudiziario degli atti amministrativi*.

Questa definizione fondamentale di Fleiner³⁾, cui si rifà anche il messaggio 24 settembre 1965 del Consiglio federale concernente l'estensione della giurisdizione amministrativa in campo federale, riflette assai bene il concetto, e nel contempo fa apparire le tre finalità principali, che l'istituto persegue.

La prima è quella di offrire una *protezione valida* al cittadino, di contro agli atti dell'amministrazione che lo concernono: alla stessa finalità (la protezione del diritto) tende anche, beninteso, la giurisdizione amministrativa cosiddetta interna, ovverossia quella affidata agli stessi organi amministrativi. Ma è chiaro che la tutela offerta dall'Autorità giudiziaria, autonoma e indipendente è infinitamente più sicura e affidante.

La seconda finalità della giurisdizione amministrativa — corollario della prima — è l'attuazione del postulato della *sicurezza del diritto*, cioè la garanzia che le norme giuridiche siano non solo applicate correttamente, ma uniformemente.

E da queste due funzioni discende la terza, cui già si è alluso: la giurisdizione amministrativa affidata ai tribunali è atta a *contribuire in modo essenziale allo sviluppo del diritto amministrativo*, campo nel quale l'attività giudiziaria come fonte del diritto è di primissimo piano.

Di contro a codesti vantaggi, si sono praticamente taciute oggi nella dottrina svizzera, le voci dissenzienti, che ebbero il loro principale esponente nel professor Walter Burkhardt⁴⁾ e che obiettavano principalmente che la giurisdizione amministrativa sarebbe contraria al principio costituzionale della separazione dei poteri; ch'essa porterebbe fatalmente ad una confusione delle responsabilità proprie di ognuno dei poteri su cui si articola l'operare dello Stato; infine che l'applicazione alla controversia amministrativa di regole procedurali apparentate al processo civile sminuisce l'amministrazione conferendole una qualità di parte che alla stessa, chiamata ad attuare l'interesse pubblico, non compete⁵⁾.

Le esperienze positive fatte in materia di giurisdizione amministrativa del Tribunale federale e l'accresciuta fatale invadenza dell'amministrazione in ogni campo della vita quotidiana hanno anzi, nel campo federale, provocato sempre più insistenti richieste⁶⁾ per una riforma ed un allargamento delle norme contenute nella Legge federale dell'11 giugno 1928 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare (oggi parte integrante della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria), ed hanno dato origine al progetto già citato del Consiglio federale del 24 settembre 1965, attualmente all'esame delle Camere federali, che, per l'abbandono del metodo enumerativo e l'adozione della cosiddetta clausola generale, appare destinato a segnare una svolta decisiva nel campo della giurisdizione amministrativa federale. Ed è di ieri la notizia che le Commissioni parlamentari investite dell'esame del progetto hanno richiesto una ulteriore estensione della giurisdizione amministrativa attenuando ulteriormente le clausole limitative contenute nel progetto del Consiglio federale.

2. In Svizzera solo i Cantoni del Vallese, di Berna, Basilea-Città, Zurigo, Basilea-Campagna, Soletta e S. Gallo hanno istituito tribunali amministrativi veri e propri; in altri Cantoni (Nidwalden, Argovia e Grigioni) sono allo studio progetti di istituzione.

Il Ticino, quindi, con la presente riforma, se non è tra i primi ad attuare il postulato, non è neppure fra gli ultimi; per maggiori particolari rimandiamo al già citato messaggio del Consiglio federale, capo IV, Sezione A.

3. Nel campo cantonale va subito detto che il postulato della giurisdizione amministrativa autonoma è ormai accolto da tutte le associazioni politiche, e numerose sono le voci che, da molti anni a questa parte, si sono alzate dai banchi del Gran Consiglio a reclamarne l'attuazione.

L'impegno dei partiti politici di attuare la riforma tanto attesa fu ribadito nel

1962 in occasione degli accordi circa il rinnovo del Tribunale di appello. V'ha di più: oggi è lo stesso Consiglio di Stato che è unanime nel richiedere la riforma, dando quindi atto implicitamente che le obiezioni di coloro, i quali sostengono che la giurisdizione amministrativa costituirebbe una sorta di *capitis diminutio* per l'Esecutivo cantonale, non trovano più assertori neppure dal banco del Governo.

Lungi dal mettere le pastoie all'attività ed all'iniziativa del Consiglio di Stato, l'istituzione del Tribunale amministrativo solleva almeno parzialmente il collegio esecutivo dall'onere oggi quasi insopportabile dell'attributo giurisdizionale, cui per sua stessa ammissione il Governo non è più in grado di far fronte con l'auspicabile cura e diligenza, e soprattutto nel rispetto della *collegialità* non solo formale delle decisioni.

Non è infatti mistero per nessuno, ed occorre pur dirlo esplicitamente, che buona parte se non addirittura la maggiore delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sono praticamente l'opera di un singolo Dipartimento (magari lo stesso, che ha redatto la decisione impugnata) o di un singolo funzionario, e che l'Autorità collegiale si limita ben spesso a ratificare il progetto di risoluzione che le viene sottoposto.

Ciò trae seco una duplice ordine di gravi svantaggi: il primo, evidentemente, che la *tutela giuridica* cui il cittadino ha diritto si fa sempre più sottile e inefficace; il secondo, dovuto alla diversa provenienza dei progetti di decisione, e sovente alla mancanza di una visione generale dei problemi giuridici, che vien meno l'uniformità dell'applicazione del diritto, e pertanto la *sicurezza giuridica*.

D'altro canto, però, dev'essere chiaro che l'attribuzione alla magistratura giudiziaria della funzione giurisdizionale, se per un verso aumenta le guarentigie concesse al cittadino per quanto concerne il *controllo del diritto*, per altro verso le attenua poichè al Tribunale non può esser affidato il *controllo della opportunità* del provvedimento impugnato (fuor dei casi di abuso o eccesso d'apprezzamento), se non si vuole cadere nell'errore costituzionale di istituire la tutela giudiziaria sull'amministrazione, confondendo allora effettivamente i distinti poteri e privando l'amministrazione delle responsabilità che le sono proprie. Soluzione questa non soltanto costituzionalmente inaccettabile e da nessuno voluta, ma fortunatamente inattuabile, comechessia, per la stessa naturale renitenza del giudice ad assumere funzioni alle quali non si sente chiamato. D'altro canto, nella scelta della materia da affidare alla cognizione del Tribunale amministrativo si è già avuto l'avvertenza di escludere quelle in cui l'elemento di apprezzamento politico-amministrativo prevalga nettamente sulla questione del diritto: per questa materia la doppia istanza a giurisdizione piena (Dipartimento - Consiglio di Stato) è evidentemente mantenuta.

Vista sotto il profilo del funzionamento e del controllo amministrativo, la limitazione della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato ha l'aspetto negativo di togliere alla più alta Autorità amministrativa, quale collegio, una possibilità di *supervisione sull'attività delle Autorità amministrative subordinate*, in particolare dei Dipartimenti.

E per converso si assisterà necessariamente ad un potenziamento delle facoltà decisionali dei singoli Dipartimenti, in quanto essi saranno sì soggetti al controllo di legalità esercitato dalla giurisdizione amministrativa ora introdotta, ma godranno — sempre riservati i casi d'eccesso o d'abuso — di una più vasta area di apprezzamento, nella quale non saranno più soggetti a nessuna verifica, se non in sede politica.

Queste due facce della medaglia meritavano d'essere lumeggiate, perchè gli aspetti innovatori della riforma, accanto alla novità dell'istituzione del Tribunale amministrativo, consistono proprio in questo accrescimento dei poteri del

Dipartimenti, che si avvera inscindibile dalla riforma stessa: potenziamento che però, si avverta, avrà prevalentemente un carattere formale più che un contenuto sostanziale, in rapporto alla già descritta situazione che da tempo si è verificata per la lievitazione dei compiti amministrativi, in conseguenza della quale il controllo effettivo del Consiglio di Stato sull'attività giurisdizionale delle Autorità inferiori si va ognor più restringendo.

Ciò non toglie che al problema il Consiglio di Stato e in genere l'Autorità amministrativa faranno bene a dedicare la loro cura e la loro attenzione: perchè, risolta a vantaggio del cittadino la questione del controllo del diritto, occorre per entrambi — Stato e cittadino — che sia risolto a livello amministrativo il problema del retto uso delle facoltà discrezionali e quello delle opportunità amministrative.

La direttiva politica del Consiglio di Stato sui problemi di principio dovrà essere affinata e migliorata; all'interno dei Dipartimenti occorrerà una più coerente formazione dei quadri e una più incisiva presa di posizione in materia di istruzioni generali; nel campo dei funzionari, poi, sarà d'uopo vagliare accuratamente le qualifiche, la formazione e le attitudini di coloro che saranno chiamati a istruire e decidere le pratiche contenziose, facendo capo, accanto ai tecnici, alla collaborazione di giuristi qualificati.

Questa chiarificazione di compiti e funzioni dovrebbe formare oggetto di una legge sul funzionamento amministrativo, che completi l'attuale novella con la riforma interna dell'apparato amministrativo.

4. Ciò posto, la vostra Commissione unanime ha ritenuto che i vantaggi che la riforma promette — e che possono essere riassunti nei termini: migliore e più coerente attuazione dello stato di diritto — sovrastano e prevalgono di gran lunga sugli svantaggi, o meglio sugli interrogativi che la riforma — come tutte le riforme — trae seco: sarà soprattutto compito degli uomini, che saranno chiamati alla responsabilità di tradurre in atto le innovazioni, di fare in modo che il cambiamento del sistema si attui senza scosse e senza riflessi negativi; e sarà compito del Consiglio di Stato, da un canto, e dei partiti politici, dall'altro, adottare quelle misure interne, rispettivamente formulare quelle designazioni personali, che appaiono atte a rendere veramente fruttuosa la innovazione istituzionale.

III.

Esiste attualmente una base costituzionale sufficiente per attuare la proposta riforma, oppure occorre procedere ad una revisione costituzionale?

Tanto la Commissione degli esperti, quanto il messaggio del Consiglio di Stato ritengono che l'istituzione del Tribunale amministrativo, quale sezione del Tribunale di appello, non esiga riforme costituzionali.

Per la Commissione degli esperti¹⁾ il problema va risolto tenendo conto del criterio fondamentale della separazione dei poteri, attraverso i quali il popolo esercita la sovranità (Cost. Cant. art. 16). E dappoichè tanto la dottrina più autorevole, quanto la giurisprudenza del Tribunale federale hanno riconosciuto che la giurisdizione amministrativa è vera e propria attività giudiziaria, si deve ritenere che l'affidamento al potere giudiziario di tale funzione è conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione. Dal punto di vista formale, poi, la costituzione del Tribunale amministrativo quale sezione del Tribunale di appello rispetta la Costituzione, perchè questa (art. 43) lascia alla legge il compito di stabilirne le camere o sezioni, così come (art. 39) lascia alla legge di determinare gli attributi del potere giudiziario²⁾.

Il Consiglio di Stato³⁾ si rifà al parere della Commissione degli esperti; certe sue affermazioni aggiuntive farebbero però credere ch'esso aderisca alla teoria

della delegazione dei poteri da parte del Gran Consiglio al Tribunale amministrativo, teoria che fu adottata al momento della costituzione della Commissione dell'Amministrativo.

Quest'opinione adombrata nel messaggio governativo non sembra però condivisa dalla Commissione degli esperti, la quale, testualmente così si esprime :

« Mentre infatti per la Commissione dell'Amministrativo si poteva legittimamente avvalersi della "delegazione dei poteri", nel caso del Tribunale di appello una simile "delegazione" appare più problematica »).

A mente del relatore, a torto periti e Consiglio di Stato hanno negato invece all'art. 13 Te Coa Costituzione cantonale per cui « Il contenzioso amministrativo è devoluto al foro giudiziario » la qualifica di base costituzionale chiara e sufficiente per la progettata riforma, con l'argomentazione che per giungere a simile conclusione si dovrebbe far capo ad un'interpretazione letterale della norma, che sarebbe antistorica ").

A parte il fatto che, anche in materia costituzionale, la cosiddetta interpretazione storica (ovvero secondo la « volontà del legislatore ») è respinta nella dottrina e nella giurisprudenza ¹²⁾ nel caso in esame proprio il riferimento ai lavori preparatori della riforma costituzionale del 1875 ed ai lavori preparatori della legge sul contenzioso amministrativo consentono di confermare che il citato disposto offre sufficiente base costituzionale.

Intanto risulta che l'articolo 8 (poi divenuto art. 9) della riforma parziale della Costituzione del 75 (attuale art. 13 del testo coordinato) era contenuto nella stessa formulazione tanto nell'iniziativa Laghi, quanto nel progetto di riforma totale presentato dal Governo, quanto nei progetti di maggioranza e minoranza della Commissione ¹³⁾; in sede di discussione granconsigliare ¹⁴⁾ vi fu un unico intervento, quello del deputato on.le Battaglini, il quale in via principale, propose l'abolizione del disposto « non stimando opportuno, che si dica, che il contenzioso amministrativo è costituzionalmente devoluto nel suo complesso al foro giudiziario », in via subordinata suggerì di adottare il testo seguente : « All'Autorità giudiziaria potrà essere deferito di giudicare in materia di contenzioso amministrativo ». Il Gran Consiglio aderì al testo più generale della Commissione, istituendo così indubbiamente una competenza del foro giudiziario in materia amministrativa.

Sul senso, la portata, l'applicazione effettiva della novella costituzionale del '75 forniscono chiare indicazioni i lavori granconsigliari di elaborazione della legge sul Contenzioso amministrativo, varata in applicazione della novella. Qui si urtarono le due tesi, già menzionate nel rapporto dei periti ¹⁵⁾, quella cioè di coloro che volevano stabilire la presunzione a favore del foro giudiziario, e chiedevano che la legge prevedesse le eccezioni riservate al foro amministrativo, e quella di coloro che, ritenuta la norma a favore del foro amministrativo, chiedevano che la legge enumerasse le eccezioni a favore del foro giudiziario ¹⁶⁾ : comunque a prescindere dal sistema da adottare, la norma costituzionale fu in allora chiaramente interpretata nel senso che spettasse alla legge di definire e precisare quali materie dovessero essere devolute al potere giudiziario, quali invece dovessero essere esclusivamente riservate all'amministrazione.

Così si espresse, per bocca del presidente Respini, il Consiglio di Stato :

« Il Consiglio di Stato, nel suo progetto, ha dovuto ammettere a favore del foro amministrativo la regola generale della competenza, così che tutte le questioni inerenti alle amministrazioni pubbliche restano di competenza dell'Autorità amministrativa, in quanto non siano sottratte alla medesima da tassativa disposizione di legge » ¹⁷⁾.

E ancora :

« Il testo costituzionale non ha stabilito nessun confine : al Gran Consiglio resta libero il determinare i casi che possono entrare, o meno, nel contenzioso amministrativo o nell'amministrativo semplice ».

Poco importa, a questo momento, indagare quali fossero secondo la opinione del legislatore storico, i criteri che determinassero l'attribuzione della materia all'una o all'altra delle due categorie, ancorchè si possa rilevare come la distinzione teorica affacciata in quei dibattiti (prevalenza della utilità pubblica o dell'interesse particolare ecc.) abbia in definitiva lasciato il posto ad un metodo squisitamente prammatico, che si tradusse in una clausola enumerativa.

Nè ha importanza, a mente del relatore, l'osservazione per cui, in allora, la devoluzione al foro giudiziario fu estremamente limitativa e ristretta a materie di secondaria importanza : è logico che così fosse, nello spirito dell'epoca, nella quale la novella deve aver assunto portata eccezionale.

Il relatore conclude pertanto che la cennata norma costituzionale, sia sotto il profilo storico, sia sotto il profilo del contenuto intrinseco che dalla norma si può derivare alla luce delle moderne concezioni del diritto amministrativo, offre una valida base per la riforma istituzionale proposta, senza che occorra far capo alla costruzione giuridica della delegazione dei poteri, cui il Gran Consiglio fece capo allorchè istituì la Commissione dell'Amministrativo, come ben rilevato nel rapporto dei periti ¹⁹).

IV.

Nello stabilire le competenze del costituendo Tribunale amministrativo sono stati adottati alcuni principi fondamentali, che la vostra Commissione ha approvato, e che meritano di essere riassunti, rinviando per maggiori particolari al messaggio del Consiglio di Stato e al rapporto dei periti, nonchè a quanto si dirà in prosieguo.

1. Innanzitutto si è scartata la soluzione di attribuire competenze al Tribunale amministrativo per clausola generale, e si è adottato il cosiddetto metodo enumerativo ²⁰) : il Tribunale è competente esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

A questa soluzione si è giunti per due principali motivi : il primo, che data la complessità della materia appariva difficile enucleare una formula generica, alla quale sarebbe stato giocoforza allineare una formula negativa per i casi in cui si volesse escludere la competenza del Tribunale amministrativo ; il secondo, che anche l'adozione della clausola generale avrebbe comportato comunque la necessità di rivedere il complesso delle leggi vigenti, per adeguarle al nuovo istituto. A questi motivi si è aggiunta la considerazione pratica per cui, scegliendo il sistema enumerativo, appare tecnicamente facile adeguare le singole leggi secondo le necessità che l'esperienza pratica dell'istituto porrà in luce, rispettivamente al momento dell'adozione di nuove leggi prevedere espressamente l'eventuale competenza del Tribunale amministrativo.

Da ultimo va ricordato che la nostra raccolta delle leggi non ha la qualifica di una raccolta ufficiale, per la quale valga il principio che soltanto le leggi, che vi sono pubblicate, sono in vigore.

2. Correlato di questo principio è l'altro per cui nel silenzio della legge, vale la presunzione di competenza del Consiglio di Stato, ad esclusione di quella del Tribunale amministrativo.
3. Di regola il ricorso al Tribunale amministrativo è dato contro le decisioni delle Autorità amministrative inferiori (Dipartimenti), non contro quelle del Consiglio di Stato. L'eccezione principale a questo principio riguarda l'impugnabilità

al Tribunale amministrativo delle decisioni del Consiglio di Stato concernenti affari amministrativi esterni, cioè l'esercizio della funzione giurisdizionale in controversie relative ad atti compiuti da enti indipendenti (Comuni, Patriziati, ecc.).

Soltanto in casi assolutamente eccezionali, e particolarmente quando il controllo di legalità appaia tutela indispensabile del diritto del cittadino, sono impugnabili al Tribunale amministrativo le decisioni del Consiglio di Stato in affari amministrativi interni.

4. Il ricorso al Tribunale amministrativo è escluso in quelle materie dov'è prevista la possibilità di adire un'Autorità federale, per evitare un inutile cumulo di istanze.
5. Il ricorso al Tribunale amministrativo sostituisce quello attualmente proponibile a Commissioni giudicanti speciali, tranne nei casi in cui per la materia specifica o per la entità delle pratiche si giustifichi il mantenimento di Commissioni speciali.
6. E' stata esclusa la competenza del Tribunale amministrativo in materia di leggi elettorali, per non esporre il magistrato neppure lontanamente al sospetto di aver preso decisioni sotto l'influsso di considerazioni di parte.

V.

Ci permettiamo sottoporvi partitamente l'elenco delle leggi toccate dalla riforma con le eventuali modifiche che la Commissione suggerisce di adottare rimpetto alle proposte del disegno governativo, seguendo l'ordine osservato dal messaggio, e con l'avvertenza che dei progetti di leggi procedurali, nonchè delle leggi organiche e tributarie diremo in appresso.

La cifra romana e quella arabica accanto al titolo delle leggi indicano il volume, risp. il numero della legge nella raccolta delle leggi vigenti.

1. *I / 15 a* *Legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963*
Riforma dell'art. 28.
Adesione al testo del Consiglio di Stato.
2. *I / 19* *Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954*
Riforma degli art. 106, 107, 109, 110.
Adesione al testo del Consiglio di Stato.
Come già riferito sopra, la Commissione condivide l'opinione degli esperti e del Consiglio di Stato che non sia opportuno attribuire competenze al Tribunale amministrativo in materia di leggi elettorali.
3. *I / 28* *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.*
Riforma degli art. 7, 33 e 39.
Adesione al testo del Consiglio di Stato.
4. *I / 29* *Legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni del 6 marzo 1945.*
Riforma degli art. 14, 17, 20, 21.
Adesione al testo del Consiglio di Stato.
5. *I / 35* *Legge sull'elezione degli uffici patriziali del 19 novembre 1956.*
E' stata abrogata e sostituita dalla legge sull'elezione degli Uffici e Consigli patriziali del 25 marzo 1965.
Vi proponiamo la modificazione dell'art. 20, nel senso di preve-

dere la competenza inappellabile del Consiglio di Stato, per le stesse ragioni esposte sopra al n. 2.

6. *I / 36* *Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886.*
Adesione.
7. *I / 42* *Decreto legislativo circa la competenza del Consiglio di Stato di emanare il proprio regolamento del 25 giugno 1928.*
Abrogazione del cpv. 2 dell'art. 4 come alla proposta del Consiglio di Stato.
La Commissione suggerisce inoltre l'adozione di un nuovo articolo 4 bis, che prevede la facoltà del Consiglio di Stato di assegnare d'ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, l'istruzione a un solo Dipartimento, o di sospendere l'istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Lo scopo della norma è ovvio: è intesa a conseguire semplificazione amministrativa e a evitare il pericolo di contraddizioni.
8. *I / 54* *Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.*
Modificazione degli art. 17, 28, 29.
Come alle proposte del Consiglio di Stato salvo le modifiche di natura redazionale.
Inoltre, per quanto si dirà oltre, al cap. IV, n. 3, la vostra Commissione propone di modificare il cpv. 2 dell'art. 5, per consentire al Tribunale di appello oltre la nomina del cancelliere, anche quella di vice-cancelliere.
9. *II / 71* *Legge sull'esercizio dell'avvocatura del 9 dicembre 1855.*
Modificazione degli art. 1, 2, 3.
Le proposte di riforma emanano dalla Commissione. Si tratta in sostanza di adeguare il testo di questa vecchia legge agli istituti attuali.
10. *II / 75* *Legge sul notariato del 20 febbraio 1940.*
Modificazione degli art. 76, 88, 111, 112.
Adesione al testo del Consiglio di Stato.
Si tratta in sostanza di riformare i termini di ricorso nei casi di cui agli art. 76 e 88 (15 giorni invece di 10) e di dichiarare inappellabili le decisioni di cui agli art. 111 e 112 del Consiglio di disciplina, risp. del Tribunale di appello.
11. *II / 82* *Decreto che abroga il decreto legislativo concernente la procedura per le contravvenzioni in materia di protezione antiaerea del 9 settembre 1941.*
Adesione alla proposta del Consiglio di Stato.
12. *II / 84* *Codice di procedura civile del 24 giugno 1924.*
La modifica dell'art. 279 e l'abrogazione del 1. cpv. dell'art. 312 sono suggerite dalla Commissione.
Le modifiche hanno per iscopo di consentire la redazione delle sentenze del Tribunale di appello da parte del cancelliere e del vice-cancellieri sulla scorta delle deliberazioni del collegio giudicante, togliendo la obbligatorietà della redazione da parte di un giudice.

13. *III / 109* *Legge sull'internamento degli alcoolizzati e dei vagabondi del 18 febbraio 1929.*
Modificazione degli art. 3 e 4.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
14. *III / 114* *Legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1933.*
Modificazione degli art. 74 e 75.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
15. *IV / 140* *Legge sulla scuola del 29 maggio 1958.*
Per gli art. 4, 48, 63, 65 e 92 adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
All'art. 61 (obblighi di costruzione o riparazione decretati a carico del Comune dal Consiglio di Stato) la Commissione propone lo stralcio della possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo: trattasi di tipica manifestazione dell'Autorità di vigilanza che al Consiglio di Stato compete in modo insindacabile, e maggiormente di giudizio di opportunità che di questione giuridica. All'art. 83 si propone che, in caso di disdetta per motivi gravi, il docente possa ricorrere direttamente al Consiglio di Stato (anzicchè al Dipartimento); la ulteriore possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo è mantenuta, di contro alla regola generale, data l'esigenza di una rafforzata tutela del diritto. Agli art. 210 e 213 si propone la sostituzione del termine « concessione » con quello più adeguato di « autorizzazione ».
16. *BU 1931, 21* *Testo unico delle leggi sugli apprendisti.*
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato quo alla modifica dell'art. 3.
17. *IV / 148* *DL concernente la protezione dei titoli e l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto del 16 febbraio 1937.*
Modificazione dell'art. 5.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
18. *IV / 165* *Legge sui cinematografi del 1. settembre 1919.*
Riforma degli art. 6 e 12.
La Commissione, a maggioranza, vi propone di prevedere l'appellabilità al Tribunale amministrativo, anzicchè al Consiglio di Stato, delle decisioni dipartimentali in materia di divieti di spettacoli e di rimozione degli affissi.
19. *IV / 171* *DL sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940.*
La Commissione vi propone la sostituzione dell'art. 4 con una norma che preveda la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo.
20. *IV / 173* *Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico.*
Riforma degli art. 6 e 12.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
21. *IV / 175* *Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946.*
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
Modifica redazionale: « Dipartimento » invece che « Dipartimento dell'educazione ».

22. *IV / 177 DL per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.*
Modificazione dell'art. 9.
Come alle proposte del Consiglio di Stato.
23. *IV / 177 a DL per la tutela dei ritrovamenti di interesse scientifico del 25 gennaio 1942.*
Modificazione dell'art. 8: come alle proposte del Consiglio di Stato.
24. *IV / 181 Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi.*
Modificazione degli art. 21, 27, 28, 29.
Le modifiche proposte dalla Commissione rimpetto al disegno del Consiglio di Stato circa gli art. 27, 28, 29 concernono il riordino formale della materia, l'esclusione della possibilità di ordinare la rimozione in caso di costruzione su area privata quand'è intervenuta la prescrizione della violazione delle leggi vigenti al momento della costruzione dell'opera (art. 28, nuovo cpv. 2), infine la procedura da seguire ove nel processo amministrativo insorgano pregiudiziali di natura civile (nuovo testo art. 29).
La possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione del Consiglio di Stato è eccezionalmente ammessa, benchè trattisi di questione amministrativa « interna », per l'entità degli interessi in gioco, e perchè un controllo di legalità appare in questa materia necessario.
25. *V / 185 Legge sanitaria del 18 novembre 1954.*
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato per gli art. 15, 21, 33, 37, 47, 60, 70, 72, 101, 167, 175 bis, tranne modifiche redazionali (stralcio dei termini « da parte del Dipartimento » e « del Dipartimento » agli ultimi capoversi degli art. 37, 47, 60, 70, 72; sostituzione del termine « la decisione » al termine « l'ordine » all'ultimo capoverso dell'art. 101).
Aggiunta all'art. 151 di un ultimo capoverso che preveda anche per questo caso la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo.
26. *V / 207 Legge 13 novembre 1934 di applicazione della LF sulla tubercolosi.*
Modificazione dell'art. 27.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
27. *VI / 231 Legge edilizia cantonale.*
Modificazione degli art. 40 e 41.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
Per l'art. 40 la Commissione propone però lo stralcio, all'ultimo capoverso, delle parole « quando la legge organica comunale lo consenta ».
28. *VI / 232 Legge sui consorzi del 21 luglio 1913.*
Modificazione degli art. 23, 26, 32: adesione alle proposte del Consiglio di Stato, salvo la eliminazione del termine « esplicitamente » al secondo capoverso dell'art. 32.
29. *VI / 234 Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951.*
Modificazione dell'art. 44: come alla proposta del Consiglio di Stato.

- Il ricorso al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato si giustifica per la natura politica della materia.
30. VI / 237 *Legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949.*
Modificazione dell'art. 14.
Adesione alle proposte del Consiglio di Stato; stralcio però al secondo capoverso dei termini « in conformità della LOC ».
31. VI / 245 *DL regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928.*
aggiunta: l'art. 2 bis del progetto del Consiglio di Stato è aggiunto come cpv. 2 e 3 al vigente art. 2.
Per l'art. 8 nessuna osservazione.
32. VI / 248 *Legge riguardante l'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894.*
Modificazione e aggiunte agli art. 7, 16 bis, 22.
Modificazioni e aggiunte come alle proposte del Consiglio di Stato; all'art. 22 concessione del ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione del Consiglio di Stato.
33. VI / 257 *Legge sulle miniere e le torbiere del 10 giugno 1853.*
Modificazione dell'art. 46.
La Commissione propone che la decisione del Consiglio di Stato di negare la concessione sia appellabile al Gran Consiglio, con conseguente modifica della prima frase del secondo capoverso del nuovo art. 46.
34. VI / 261 *Legge di espropriazione del 16 gennaio 1940.*
Modificazione degli art. 27, 31, 37 come alle proposte del Consiglio di Stato.
35. VI / 264 *Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 13 dicembre 1949.*
Modificazione dell'art. 86.
Come alle proposte del Consiglio di Stato.
36. VI / 266 *DL concernente la capisezione militari del 20 giugno 1958.*
Modificazione dell'art. 12.
Alla Commissione sembra più logico mantenere come attualmente contro le risoluzioni dipartimentali il ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente (art. 12 lett. a).
36. VIII / 320 *Decreto di regolamento per l'uso delle strade cantonali e circolari per l'esercizio delle ferrovie regionali del 3 giugno 1899.*
Modificazione dell'art. 2 come alla proposta del Consiglio di Stato.
38. VIII / 322 *Legge sulle funi metalliche del 13 dicembre 1912.*
Modificazione degli art. 3 e 29. Adesione alle proposte del Consiglio di Stato.
39. VIII / 329 *Legge sui campeggi del 15 gennaio 1963.*
Modificazione degli art. 2, 27, aggiunta all'art. 27 bis: come alle proposte del Consiglio di Stato, tranne che dalla marginale dell'art. 2 devono essere stralciate le parole « e ricorso ».
40. VIII / 340 *T. U. DL 12 settembre 1919, 12 gennaio 1921 istituenti l'Ufficio cantonale di conciliazione.*
Modificazione degli art. 7 e 32.

La Commissione propone una modifica del testo del Consiglio di Stato, nel senso di dichiarare semplicemente appellabile al Tribunale amministrativo il provvedimento con il quale il Consiglio di Stato pronuncia la decadenza dalla funzione.

41. VIII / 355 *DL 28 gennaio 1948 di applicazione della LAVS.*
Vi proponiamo lo stralcio della proposta del Consiglio di Stato; le norme rimangono invariate.
42. VIII / 360 *Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.*
Modificazione degli art. 19, 38, 39, 44.
La Commissione, divergendo dal progetto del Consiglio di Stato, propone la modifica del cpv. 5 dell'art. 19, nel senso che la revoca del riconoscimento di una CAF dev'essere pronunciata dal Consiglio di Stato (la stessa Autorità che conferisce il riconoscimento); la decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo.
43. VIII / 365 *Legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952.*
Divergendo dal progetto del Consiglio di Stato, la Commissione vi propone di stralciare la modifica e di lasciare invariata la legge.
44. VIII / 372 *DL concernente la concessione di sussidi per la costruzione di case di riposo per persone anziane del 10 luglio 1963.*
Modificazione dell'art. 10.
Adesione al progetto.
45. IX / 381 *Legge sul promovimento dell'economia alpestre del 21 giugno 1934.*
Modificazione degli art. 9 e 22, come al progetto.
46. IX / 402 *Legge sulle condotte veterinarie del 14 ottobre 1959.*
Modificazione dell'art. 18, come al progetto del Consiglio di Stato.
47. IX / 414 *DL sull'assicurazione delle arnie del 16 novembre 1938.*
Nuovo art. 4 bis, come al progetto.
48. IX / 427 *DL sul commercio delle piante da frutto e del vivaismo del 20 dicembre 1950.*
Modificazione dell'art. 6, come al progetto.
49. IX / 433 *Legge sulla viticoltura e la enologia del 28 ottobre 1960.*
Modificazione dell'art. 29.
Come alle proposte del Consiglio di Stato.
50. IX / 447 *Legge forestale cantonale del 26 giugno 1912.*
Modificazione dell'art. 45 come alle proposte del Consiglio di Stato.
51. IX / 460 *Legge sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964.*
Modificazione dell'art. 8 della nuova legge, che ha abrogato quella del 26 aprile 1956, che formava oggetto delle proposte del Consiglio di Stato.
52. IX / 463 *Legge sulla pesca del 5 dicembre 1949.*
Modificazione dell'art. 3 come alle proposte del Consiglio di Stato.

53. X / 475 *Legge regolamente l'esercizio del commercio ambulante del 15 gennaio 1935, ora sostituita dalla legge 1. marzo 1966 non ancora in vigore.*
La Commissione vi propone la modifica dell'art. 13 (ricorso al Tribunale amministrativo contro le decisioni dipartimentali).
54. X / 481 *Legge concernente la regalia del sale del 10 maggio 1920.*
E' stata abrogata e sostituita. La nuova legge del 7 luglio 1964 non necessita di modifiche.
55. X / 500 *Legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.*
Nuovo art. 20 bis, come al disegno.
56. X / 503 *Legge sul ballo negli esercizi pubblici del 2 dicembre 1927.*
Modificazione art. 1 come alle proposte del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda le norme transitorie, la uniforme clausola adottata non presenta necessità di particolari chiarimenti.

VI.

1. Come noto, il Consiglio di Stato nel suo messaggio propone di risolvere il problema della istituzione del Tribunale amministrativo attraverso la creazione di una nuova Camera del Tribunale di appello, denominata appunto « Tribunale cantonale amministrativo ».

La soluzione consistente nella istituzione di un Tribunale amministrativo a sè stante è da scartare, poichè essa esigerebbe una riforma costituzionale, in quanto le Autorità giudiziarie sono esaurientemente elencate nella Costituzione. Nel messaggio l'Esecutivo esprimeva però l'intenzione di riunire col tempo anche la Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte (denominata Tribunale fiscale) nel corpo del Tribunale di appello, aderendo così al voto già espresso dalla Commissione di esperti.

La vostra Commissione ha attualmente esaminato il problema a sapere se tale soluzione definitiva non possa essere attuata subito, con la presente riforma, e dopo aver preso contatto oltretutto con il Consiglio di Stato, con il Tribunale di appello e con la CCR è giunta alla conclusione, superando qualche iniziale perplessità, di proporvi la soppressione della CCR e l'istituzione in seno al Tribunale di appello di due sezioni, il Tribunale cantonale amministrativo (composto di tre membri) e una Camera di diritto tributario, pure composta di tre membri. Il numero dei giudici d'appello è pertanto portato da 9 a 14.

2. Nel formulare questa proposta — che ha raccolto l'adesione unanime dei commissari, nonchè quella di principio del Consiglio di Stato, del Tribunale di appello e della CCR — la vostra Commissione è mossa dalla volontà di attuare, con la riforma in discussione, un vero e proprio rinnovamento istituzionale nel senso di un riassetto definitivo e completo.

La riunione del Tribunale fiscale accanto a quello amministrativo in seno al Tribunale di appello, oltre a rispondere a criteri di chiarezza e semplicità, che sono utili per una buona amministrazione della giustizia, e che saranno indubbiamente apprezzati dal cittadino, conferisce prestigio al nostro massimo organo giudiziario, che assume così omogenea funzione di tutore del diritto nelle sue forme più svariate.

Tanto nel campo amministrativo in senso lato, quanto in quello tributario, che tocca così da vicino la sensibilità popolare, la istituzione di una magistratura veramente indipendente sia dall'amministrazione, sia da richiami o sollecita-

zioni politiche, mentre attua pienamente i postulati dello stato di diritto, e costituisce motivo di fiducia per il cittadino, libera per converso le Autorità amministrative, e particolarmente il Consiglio di Stato, da una congerie di minute preoccupazioni, consentendo loro di dedicare compiutamente le forze allo studio, alla impostazione ed alla soluzione dei problemi di fondo dai quali dipende l'avvenire del Cantone.

La Commissione si è resa conto che taluni aspetti di questa soluzione lasciano sussistere qualche interrogativo. Così ad esempio, ci si è chiesto se, nel Tribunale fiscale, non è più opportuno siedano, accanto ai giuristi, specialisti in scienze economiche o finanziarie, soluzione questa non più attuabile, superato il periodo di transizione di cui si dirà oltre, e per il requisito posto dalla LOG per l'eleggibilità in appello (dottorato in legge o diploma d'avvocato), e in considerazione della nomina popolare e, soprattutto, per il principio dell'intercambiabilità dei giudici del massimo organo giudiziario, che effettua sovraneamente, nel proprio seno, la costituzione delle proprie Camere e sezioni.

Ma a questa obiezione è facile rispondere che codesta rinuncia a qualificazioni specialistiche (peraltro non prescritte dalla LPT) dei membri della futura Camera di diritto tributario non è fattore tale da impensierire, chè con argomenti altrettanto validi si può invece sostenere che il giudice ideale, in ogni campo, è quello che disponga di solida formazione quale giurista, munito com'è della facoltà di avvalersi di esperti in discipline specialistiche, ove un soccorso di tale natura appaia effettivamente necessario o utile.

3. Le conseguenze che discendono da codesta proposta della Commissione concernono parecchie leggi organiche e tributarie che qui appresso elenchiamo, fornendo, ove occorra, la motivazione delle proposte suggerite.

A. LEGGI ORGANICHE

II / 65 Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910.

Le modificazioni concernono l'*art. 19, cpv. 1*, che viene abrogato e sostituito dalla disposizione che eleva a 14 i membri e a 6 i supplenti del Tribunale di appello, e l'*art. 22*, per il quale è prevista l'abrogazione dell'attuale lettera E) e la sua sostituzione con le lettere E) e F) che concernono, la prima, la Camera di diritto amministrativo (Tribunale cantonale amministrativo), composta di 3 membri; la seconda la Camera di diritto tributario, pure composta di tre membri.

L'attuale lettera F) diventa la lettera G).

Le modificazioni del Regolamento del Tribunale di appello (I/67) determinate dai cambiamenti proposti incombono al Consiglio di Stato.

Le altre modificazioni degli art. 31, 78, 82 della legge non sono dovute alla creazione della Camera di diritto fiscale, e sono accolte nella formulazione prevista dal progetto governativo.

All'art. 31 si sostituisce, come logico, il Tribunale cantonale amministrativo alla Camera dei ricorsi penali nel giudizio di secondo grado in tema di contravvenzioni a leggi federali e cantonali che affidano il giudizio di primo grado all'Autorità amministrativa.

La modifica degli art. 78 e 82 LOG è volta a dichiarare inappellabili le pene disciplinari pronunciate dal Dipartimento di Giustizia, risp. dal Consiglio di disciplina nei confronti dei funzionari giudiziari.

Un cenno meritano le disposizioni transitorie (art. 6 del progetto

di decreto), che debbono consentire il passaggio dall'attuale assetto al nuovo.

Gli attuali membri della Commissione cantonale di ricorso, di nomina granconsigliare, sono ininterrottamente in carica dal momento della costituzione. L'ultimo rinnovo è avvenuto per il periodo 1. gennaio 1964 / 31 dicembre 1968; uno dei membri raggiungerà però il limite di età già nel 1966. Soltanto uno dei membri della CCR possiede i requisiti d'eleggibilità al Tribunale di appello.

Per consentire agli attuali giudici fiscali di potere sedere in Appello, se beninteso saranno proposti sulle liste elettorali e risulteranno eletti in un'eventuale votazione popolare, la Commissione vi suggerisce di introdurre la disposizione transitoria per cui, limitatamente al periodo di nomina 1962-72, sono eleggibili a giudici di appello le persone che abbiano fatto parte, dalla costituzione, della Commissione cantonale di ricorso.

Questa soluzione pratica di natura eccezionale permette di risolvere con facilità il complesso problema del trapasso di poteri dalla CCR alla Camera di diritto tributario che deve sostituirla senza soluzioni di continuità e in modo da assicurare unità giurisprudenziale e organizzativa.

I / 52 *Legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954.*

Gli stralci agli art. 1, 2, 3, 12 della citata legge sono resi necessari dalla soppressione della Commissione cantonale di ricorso.

I / 55 *Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.*

La vostra Commissione vi propone la modifica della lett. B del n. 4 dell'art. 32 della citata legge, per consentire al Consiglio di Stato, rispettivamente al Tribunale di appello di provvedere ai bisogni di personale resi inevitabili dal riassetto del Tribunale e dai nuovi compiti attribuitigli.

Data la difficoltà attuale di una sicura previsione, abbiamo preferito lasciare all'Autorità di nomina di stabilire il numero del vice-cancellieri redattori (è questa l'innovazione più importante) rispettivamente dei segretari delle Camere e dei commessi o segretari aggiunti.

Inoltre si propone lo stralcio della lettera H del n. 4 dell'art. 32, la funzione di segretario della CCR essendo soppressa.

Vi ricordiamo inoltre la modifica dell'art. 5, cpv. 2 della legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti (I/54), per consentire la nomina di vice-cancellieri, modifica che vi abbiamo esposto al capo IV, n. 8 del rapporto.

B. LEGGI TRIBUTARIE E DI PROCEDURA TRIBUTARIA

VII / 283 *Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche ecc. del 13 novembre 1957.*

Al fini di attribuire il giudizio di ultima istanza in tutte le controversie tributarie all'istituenda Camera di diritto tributario, vi proponiamo come all'allegato la riforma dell'art. 17 lett. c).

VII / 284 *Legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917.*

La proposta modifica dell'art. 30, persegue lo stesso scopo come nel caso precedente.

VII / 289 *Legge per l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.*

La proposta modifica degli art. 19, 20, 23, 36 persegue lo stesso scopo come nei casi precedenti.

VII / 291 *Legge sul bollo del 9 gennaio 1934.*

Identico scopo perseguono le proposte di modifica degli art. 10 e 46 di questa legge.

VII / 298 *Legge concernente la tassa sui cani del 18 febbraio 1937.*

Come sopra per quanto riguarda la modificazione dell'art. 8.

VII / 302 *Legge sulle stime ufficiali delle sostanze immobiliari.*

Contrariamente alle proposte del Consiglio di Stato, vi suggeriamo di lasciare invariata la predetta legge per quanto attiene al ricorso contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di stima, che dovrebbero diventare appellabili al Tribunale amministrativo (o alla Camera di diritto tributaria), anzicchè alle attuali Commissioni speciali.

Come abbiamo illustrato al capitolo IV, n. 5, la natura essenzialmente tecnica della materia e la mole di lavoro determinata dalle revisioni cicliche delle stime immobiliari, sconsigliamo di accollare quest'onere al Tribunale amministrativo, per le stesse ragioni per le quali, ad esempio, questa soluzione è stata scartata per la evasione dei ricorsi in tema di raggruppamenti.

VII / 286 *Legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953.*

L'abrogazione e sostituzione degli art. 7, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 69, 70, 71, 106 e 128 sono dettate dalla necessità di riferirsi al nuovo organo giudiziario e dall'opportunità di profittare della novella per uniformare le disposizioni circa i termini (art. 20), per regolare ex novo le competenze del presidente (art. 51), per adeguare le tasse di giustizia (art. 55 e 57), per affidare alla Camera anzicchè al Consiglio di Stato, la cognizione dei ricorsi contro le multe per sottrazione di imposta (art. 70) e quella dei ricorsi contro le tasse di successione, le quali, per mantenere il doppio grado di giurisdizione, saranno d'ora innanzi stabilite dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni anzicchè dal Dipartimento finanze, il quale diventa Autorità di ricorso di prima istanza.

VII.

1. Alcune osservazioni particolari meritano, per l'importanza degli istituti, le proposte di modificazione della *Legge organica comunale del 1. marzo 1950 (I/26)* e di quella *patriziale del 29 gennaio 1962 (I/32)*.

Come bene notano la Commissione d'esperti (rapp. pag. 141) e il Consiglio di Stato nel messaggio (pag. 10) si tratta di armonizzare fra di loro le due leggi, perchè esse regolano la vita di due enti che, per molti aspetti, hanno necessità uguali.

La LOC del 1. marzo 1950, innovando in materia, affermò chiaramente il principio e i mezzi della vigilanza del Consiglio di Stato sui Comuni; in occasione dell'adozione della nuova legge organica patriziale del '62 quelle disposizioni furono riprese e, profittando delle esperienze fatte, affinate e meglio precisate, in particolare distinguendo più chiaramente le norme regolanti il diritto e i

poteri di sorveglianza, da quelle attinenti alle impugnative per ricorso. Nel suo progetto di legge organica patriziale il Consiglio di Stato aveva chiesto che tutti i provvedimenti presi dall'Esecutivo nei confronti del Patriziato in virtù del potere di vigilanza (art. da 113 a 116 LOP) fossero dichiarati inappellabili, codificando così un principio giurisprudenziale della Commissione dell'Amministrativo (la quale eccettuava tuttavia i casi d'arbitrio). La Commissione della Legislazione e il Gran Consiglio, in quell'occasione seguirono solo parzialmente il Consiglio di Stato, e si limitarono a dichiarare inappellabili le decisioni prese dal Consiglio di Stato in applicazione degli art. 115 e 116 LOP (multe disciplinari, sospensione e destituzione), escludendo con ciò le misure decretate in virtù degli art. 113 e 114 (mezzi e limiti dell'indagine; annullamento delle decisioni degli organi patriziali). Non solo, ma da quanto si evince dal rapporto di allora della Commissione della Legislazione, traspare l'intenzione di interpretare analogamente, ossia in senso limitativo, i corrispondenti disposti della LOC sulle misure di vigilanza nei confronti dei Comuni.

2. La Commissione conviene con la tesi del Consiglio di Stato, tanto più che attualmente, con l'abolizione della Commissione dell'Amministrativo che deve essere sostituita dal Tribunale amministrativo, non appare pensabile di far sindacare da un'Autorità giudiziaria le misure decretate dal Consiglio di Stato in virtù dei poteri di imperio e di vigilanza che gli competono nei confronti degli enti patriziali e comunali.

A questo principio occorre tuttavia apportare una riserva per il caso in cui la decretata misura di vigilanza comporti direttamente effetti pregiudizievoli per terzi, ai quali allora deve essere concessa facoltà di ricorso.

La formula adottata dalla vostra Commissione per gli art. 153 bis LOC e 120 LOP, nel senso di aggiungere un secondo capoverso che assicuri al terzo « lesa nei suoi legittimi interessi » la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo, non giustifica le apprensioni e l'opposizione manifestata nell'esposto 29 ottobre 1964 della Commissione d'esperti, la quale paventa che con simile formula si permetterebbe praticamente sempre di impugnare con ricorso le decisioni prese dal Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza, sottoponendone l'opera « ad un controllo di legalità tale da esautorarlo dei suoi poteri nei confronti dei Comuni ».

Intanto gli esperti non negano che si possa verificare il caso in cui la misura di vigilanza espliciti effetti per cittadini non sottoposti, come l'ente comunale o patriziale, alla vigilanza gerarchica dell'Esecutivo: e non si vede allora perchè di fronte a tale decisione, il cittadino debba essere inerme.

In sede di procedura (art. 43) si è concessa la legittimazione al ricorso alle persone o agli enti lesi direttamente nei loro legittimi interessi, anche se formalmente rimpetto al procedimento sono dei terzi; non si comprende perchè questa regola fondamentale debba venir meno a dipendenza della qualifica della decisione del Consiglio di Stato quale misura di vigilanza.

Quanto al timore di impugnative pretestuose, esso è infondato: va infatti avvertito che non si tratta di introdurre un'actio popularis ma che, conformemente alla regola dettata dall'art. 43 della procedura ed alle norme generali che reggono il processo amministrativo, chi ricorre non solo deve dimostrare di essere lesa dalla decisione, ma di avere un *interesse attuale* (RU 87 - I - 479) alla modificazione della decisione, e inoltre allegare un interesse legittimo, cioè protetto dal diritto.

Quanto all'altra obiezione, che il controllo di legalità potrebbe esautorare il Consiglio di Stato, essa va respinta, in virtù del principio fondamentale dello stato di diritto, per cui anche le Autorità sono soggette alla legge.

Decidere diversamente, inoltre, potrebbe portare a manifeste contraddizioni nel caso in cui una misura adottata dal Comune venga impugnata da un inte-

ressato con procedura ricorsuale, e contemporaneamente revocata o modificata ex officio dal Consiglio di Stato in virtù della vigilanza.

3. Detto questo su un punto importante, a proposito del quale le opinioni della vostra Commissione divergono da quelle del Consiglio di Stato, rispettivamente della Commissione d'esperti, restano da chiarire alcune altre norme, a proposito delle quali ci scostiamo dai testi del progetto.
 - a) All'art. 119 LOC proponiamo lo stralcio dell'ultimo capoverso che introduce una limitazione in materia di prove e di allegazioni nel ricorso al Tribunale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di contravvenzioni comunali.
Non v'è motivo, secondo la Commissione, di scostarsi dalle regole generali previste dall'art. 63 della legge sulla procedura nelle cause amministrative.
 - b) All'art. 150 LOC viene semplicemente proposta una rettifica di carattere redazionale.
 - c) Infine all'art. 156 si precisano più esattamente gli effetti del vizio delle deliberazioni degli organi comunali: impugnabilità illimitata nel tempo nei casi di nullità assoluta; annullabilità nelle forme, nei modi e con i termini procedurali negli altri casi.
Dalla formulazione del disposto si evince che la Commissione ha voluto sottolineare che accanto ai casi di nullità assoluta previsti dall'art. 155, altri ne possono sussistere, che spetterà alla giurisprudenza di delineare.
 - d) All'art. 35 LOP si suggerisce, in materia di contestazione delle iscrizioni nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti di concedere eccezionalmente l'appellabilità al Tribunale amministrativo nella decisione del Consiglio di Stato, nel caso in cui sia in contestazione lo *status di patrizio*.
Già l'attuale Legge sul contenzioso amministrativo riserva alla cognizione giudiziale questa questione (art. 2, lett. c) §).
 - e) Le modifiche suggerite a proposito dell'art. 126 LOP sono identiche a quelle proposte per l'art. 156 LOC (v. supra, sub c).

VIII.

1. Fulcro di tutta la riforma istituzionale è indubbiamente *la nuova legge procedurale*, alla cui elaborazione la Commissione degli esperti ha dedicato le cure più assidue, consapevole ch'essa costituisce lo strumento indispensabile per garantire l'attuazione delle finalità, che la riforma si propone.

Ed a ragione gli esperti si sono diffusi, nel quinto capitolo del loro rapporto ²⁰), sui principi fondamentali che reggono la procedura amministrativa, e sulle singole soluzioni proposte, cui il Consiglio di Stato nel messaggio aderisce ²¹). Non sembra qui il caso di ripetere quanto con tanta chiarezza ed efficacia gli esperti hanno esposto, bastando l'osservazione che a quelle argomentazioni la vostra Commissione aderisce, per cui esse possono considerarsi parte integrante non solo dei lavori preparatori, ma delle stesse deliberazioni commissionali.

Facilitata dal lavoro degli esperti, la Commissione ha potuto svolgere con agevolezza il proprio lavoro in una difficile materia nella quale le questioni di importanza e di principio si collegano fatalmente con problemi squisitamente tecnici e specialistici: essa si lusinga di aver approfondito taluni aspetti di principio, che trovano riscontro nel testo definitivo, ancora riveduto da una Sottocommissione di redazione, sì che il disegno che vi presentiamo, se non scevro da pecche e da qualche lacuna che soltanto l'esperienza consentirà di colmare, appare idoneo a garantire l'attuazione pratica della riforma.

Per brevità, rimandiamo quindi al rapporto dei periti per quanto riguarda i principi fondamentali della procedura, quali, segnatamente: l'opportunità di procedere ad una *unificazione* più lata possibile (cap. V, I); l'applicazione del *principio inquisitorio* (ibidem, II); le *norme* particolari che contribuiscono a *potenziare la protezione del cittadino* — validità dell'insinuazione ad Autorità incompetente di istanze e ricorsi; indicazione dei mezzi di impugnativa nelle decisioni; obbligo della motivazione scritta; diritto di prendere visione degli atti e sue modalità; qualifiche dei funzionari cui è delegata la istruzione (ibidem, III); il *rinvio* alle norme di procedura civile, rispettivamente l'adozione di norme che da quelle si scostano (ibidem, IV); la legittimazione ed i motivi di ricorso (ibidem, V); il concetto di *provvedimento impugnabile*; il *rinvio al foro civile* delle pretese di risarcimento; la *reformatio in pejus* (ibidem, VI).

Ci permetteremo di tornare su singoli punti, in relazione alle modifiche che la Commissione suggerisce di apportare al testo dei periti e del Consiglio di Stato, rispettivamente quando un maggior ragguaglio appaia utile o opportuno.

2. Com'è uscita dalle deliberazioni commissionali la legge comprende 83 articoli, e si suddivide in sei parti, di cui la prima regola il campo di applicazione e la competenza; la seconda stabilisce le norme generali di procedura; la terza concerne i ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, ed è a sua volta distinta in quattro capi (norme comuni, Consiglio di Stato quale Autorità di ricorso; Tribunale amministrativo quale Autorità di ricorso; giurisdizione disciplinare del Tribunale amministrativo); la quarta si occupa della giurisdizione del Tribunale amministrativo quale istanza unica; la quinta del ricorso al Gran Consiglio, mentre l'ultima concerne le disposizioni transitorie e abrogative e l'entrata in vigore.
3. Un commento merita però lo stesso titolo: « Legge per le cause amministrative », poichè in Commissione fu affacciata la proposta di semplificarlo in « Legge di procedura amministrativa ». La modifica fu suggerita perchè la legge non regge soltanto le « cause » amministrative (cioè i procedimenti di carattere contenzioso vero e proprio²¹) o procedure di ricorso, ma altresì, almeno nelle sue norme generali e di principio, la cosiddetta procedura amministrativa *non contenziosa*, nella quale l'ente amministrativo (Comune, Patriziato, Dipartimento, ecc.) emette una decisione o esegue una decisione cresciuta in giudicato.

Se, tuttavia, si è preferito mantenere il titolo originale alla legge, ciò è avvenuto da un lato perchè oggetto della disciplina legale sono prevalentemente i procedimenti ricorsuali; dall'altro perchè non si vorrebbe suscitare, con la modifica del titolo, l'impressione errata che la legge regoli in genere il funzionamento amministrativo²²).

Ciò non toglie che l'applicabilità della legge, specie nei suoi principi generali, ai procedimenti amministrativi non contenziosi, su cui torneremo oltre, meriti di essere particolarmente sottolineata. A questa applicabilità ha già brevemente alluso la Commissione dei periti, nel primo capo della sua relazione sulla procedura (cap. V, I), sottolineando che le norme generali di procedura devono essere « valide ed efficaci *per tutte le istanze*, e quindi, poichè i casi che vengono sottoposti alla cognizione del giudice amministrativo sono relativamente scarsi in grado di *influire anche su tutte le decisioni*, destinate a non venir impugmate ».

L'osservanza delle norme procedurali essenziali già in prima istanza è del resto chiaramente imposta non solo dall'obbligo di tutelare il cittadino interessato al procedimento sin dall'inizio dello stesso, tutela che si attua innanzitutto attraverso un accertamento esatto e completo della fattispecie, ma anche dalla necessità di non gravare il giudice amministrativo, che dovrà successiva-

mente derimere il procedimento contenzioso, di compiti di indagine che gli possono agevolmente essere risparmiati.

Questa soluzione — applicabilità della procedura tanto alla fase non contenziosa, quanto a quella contenziosa — è d'altronde quella adottata dal recente progetto di Legge federale sulla procedura amministrativa²⁴).

4. La parte prima è uscita rifiuta e riordinata dalle deliberazioni della Commissione.

a) L'art. 1 specifica il campo di applicazione della legge procedurale. Al termine di « contestazioni » impiegato dal progetto del Consiglio di Stato, che, contrariamente all'opinione degli esperti e della vostra Commissione, potrebbe far ritenere applicabili le regole procedurali (specie quelle generali della parte seconda) ai soli procedimenti contenziosi, abbiamo sostituito il termine di « procedimenti del diritto amministrativo », che fa apparire chiaramente come il rispetto delle norme procedurali sia esigibile a tutela dei diritti del cittadino, già nella fase iniziale, e quindi non contenziosa, del procedimento. Non tutti i procedimenti amministrativi sono però retti dalla legge — che, ripetesi, non è legge sull'organizzazione amministrativa — bensì solo quello che sono destinati a sfociare in una decisione dell'Autorità amministrativa: la disciplina normativa concerne quindi solo una parte — sia pure la più importante per i privati — dell'attività amministrativa. Diversamente da quanto avviene nel progetto di legge di procedura federale (art. 4), abbiamo rinunciato alla definizione legale della decisione (Verfügung), sembrandoci che le attuali precisazioni giurisprudenziali e la dottrina, su cui diffusamente riferisce il rapporto dei periti (Procedura, capo VI) siano sufficientemente precise²⁵.

Comunque sarà opportuno riportare qui la definizione contenuta nel progetto di procedura federale, opera principalmente del prof. Max Imboden, perchè la stessa è sottintesa anche alla nostra procedura: sono considerati decisioni i provvedimenti delle Autorità federali fondati sul diritto pubblico federali e concernenti: a) la costituzione, la modificazione e l'annullamento di diritti o di obblighi in casi particolari; b) l'accertamento dell'esistenza, della non esistenza o dell'ampiezza di diritti o di obblighi in casi particolari; c) la reiezione d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o obblighi in casi particolari, oppure la dichiarazione di inammissibilità delle stesse.

E' d'altronde noto che la decisione si distingue per il suo carattere di unilateralità, anche quando questo appare affievolito dall'eventuale necessario assenso dell'interessato, dal negozio bilaterale del diritto pubblico; per il suo carattere di obbligatorietà, dai pareri, dai suggerimenti, dalle istruzioni non obbliganti; per la sua concretezza, dall'ordinanza.

Al secondo capoverso dell'art. 1 vien fatta la riserva delle norme speciali di procedura previste da altre leggi (ad esempio procedura tributaria, ecc.): abbiamo invece abbandonato la disposizione contenuta nel progetto che prevede l'applicabilità a titolo suppletivo delle norme della legge di procedura (disegno del Consiglio di Stato, art. 1, cpv. 3), non perchè lo avvertiamo, ma perchè il principio ci sembra implicito.

Infine, ci è sembrato necessario precisare al cpv. 3, analogamente a quanto avviene nel progetto federale (art. 2, lett. a) i casi in cui, nonostante si tratti di procedure amministrative sfocianti in una decisione, non si possa esigere l'applicazione delle norme generali di procedura della II parte: cioè quando si tratti di affari amministrativi che per loro natura sono definibili senza forme scritte con decisione immediatamente esecutiva. Si pensi ad esempio, ai provvedimenti d'urgenza presi dalla polizia (cantonale o comunale) a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ecc.

- b) Gli art. 2, 3, 4, 5 concernono la competenza, rispettivamente i conflitti di competenza, e corrispondono sostanzialmente agli art. 3, 4, 5 e 7 del progetto governativo. Si tratta di norme estremamente opportune: così il disposto che fa obbligo all'Autorità incompetente di trasmettere gli atti a quella competente, dandone comunicazione all'interessato, norma che riflette il principio della cooperazione e semplificazione amministrativa (articolo 4, cpv. 1); la garanzia del rispetto dei termini anche in caso di tempestivo inoltro all'Autorità incompetente (art. 4, cpv. 2); l'obbligo dello scambio di opinioni fra le Autorità interessate nei casi che potrebbero risolversi in un conflitto di competenza (art. 4 cpv. 3).
- c) Abbiamo spostato l'art. 2 del progetto (concernente le pretese di risarcimento di privati contro gli enti pubblici, i funzionari e gli impiegati, ecc. tradizionalmente devolute al giudice civile) nella posizione dell'art. 6, perchè sembraci che la deroga concerna maggiormente la competenza che non la natura e il fondamento della controversia.
- d) L'art. 7 del progetto commissionale corrisponde all'art. 6 del testo governativo invariato, e non abbisogna di commenti speciali.
5. La *parte seconda* concerne le *norme generali di procedura*. Sostanzialmente corrispondono al progetto governativo, salvo qualche modifica redazionale e il cambiamento di numerazione, i disposti concernenti la forma e l'irricevibilità di istanze e ricorsi (art. 8 e 9), la perentorietà e proroga dei termini (art. 11), la restituzione in intero e le ferie (art. 12 e 13), l'intimazione degli atti e la comparsa (art. 14 e 15), l'esperienza di conciliazione (art. 17), l'accertamento della fattispecie e l'applicazione del diritto (art. 18), l'esame degli atti (art. 20), le provvisori (art. 21/23), il liteconsorzio e la successione, la chiamata in causa (art. 24 e 25), le modalità delle decisioni (art. 26), la transazione (articolo 27), le tasse di giustizia, le indennità ai testi, l'assistenza giudiziaria, le ripetibili (art. 28/31), l'astensione e la ricusa (art. 32), la polizia delle udienze (art. 33), l'esecuzione delle decisioni (art. 34), la revisione (art. 35/39), la interpretazione (art. 40).
- a) L'art. 10 (computo dei termini) è stato adeguato nella sua formulazione alla legge del 10 dicembre 1964 che ne regola la scadenza; all'art. 16 si sono precisate le conseguenze dell'omissione di atti processuali.
- b) L'art. 19 concerne le prove ammissibili nel procedimento amministrativo: interrogatorio delle parti, documenti, testimoni, visita in luogo e perizia. Sull'assunzione delle prove si rimanda in via analogica alle norme della procedura civile. Tuttavia, per tener conto, da un lato, delle particolarità del procedimento amministrativo, dall'altro della necessità di tutelare il cittadino nei confronti dell'intervento dell'ente pubblico, si sono introdotte, rispetto alla procedura civile, norme speciali per quanto riguarda le *modalità di assunzione delle prove testimoniali e peritali*, da un canto, dall'altro per quanto concerne i *motivi di inammissibilità o di rifiuto della deposizione*. Alla prima delle cennate distinzioni appartiene quella prevista al cpv. 2 dell'art. 19, il quale, dopo aver richiamata l'applicazione analogica delle norme della procedura civile in materia d'assunzione di prove, precisa però che le Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi assumono testi e periti a semplice informazione e senza formalità di procedura.
- Non esiste, quindi, davanti a quelle Autorità, la cosiddetta *escussione formale*, legata da un canto alla delazione del giuramento, dall'altra alle conseguenze comminate dalla legge penale per la falsa deposizione (art. 306 a 309 CPS).

La ragione della distinzione è evidente: delazione di giuramento ed escusione formale presuppongono nel funzionario che assume la prova qualifiche specifiche, quali quelle in genere richieste per i magistrati della giustizia civile e penale, o comunque una formazione speciale, che non si può esigere dai funzionari ed impiegati degli enti autonomi. Per l'Autorità amministrativa cantonale di prima istanza (Dipartimenti) questa limitazione non è stata introdotta; è però ovvio che, ove si voglia in quella sede far luogo all'assunzione formale di testi, questo compito, nel quadro della legge organizzativa cui già abbiamo accennato, dovrà essere riservato a funzionari qualificati, in particolare a giuristi (art. 309 CPS)²⁰.

Che nella procedura amministrativa non si giustifichi di ammettere i motivi di esclusione dalla testimonianza previsti dall'art. 202 CPC è ovvio (articolo 19 cpv. 3).

Per contro sembra necessario precisare più esattamente nella procedura amministrativa i casi in cui la testimonianza (e, per analogia, l'informazione) può essere rifiutata per diritto proprio del teste, rispettivamente quelli in cui l'obbligo di deporre dipende dal consenso del o degli interessati. E' quanto chiariscono i capoversi 4 e 5 dell'art. 19.

Secondo la formulazione scelta dalla vostra Commissione, hanno il *diritto proprio* a rifiutare la deposizione (risp. l'informazione) le seguenti persone: ascendenti e discendenti legittimi e naturali, fratelli, sorelle, fidanzato e coniuge ancorchè divorziato, i cognati, gli zii, i nipoti, i cugini germani, i suoceri, il genero, la nuora delle parti (art. 204 cifra 1 CPCT in combinazione con gli art. 203 cifra 1 e 202 cifra 2, nonché, a maiori, con la cifra 1 dell'art. 202 CPCT); inoltre gli ecclesiastici per ciò che fu ad essi confidato nell'esercizio del loro ministero (art. 204 cifra 2 CPCT); inoltre, indipendentemente da relazione di parentela con le parti, colui che, con la testimonianza, esporrebbe se stesso, il coniuge, i parenti o affini in linea diretta e in secondo grado nella linea collaterale, i genitori adottivi o i figli adottivi, a procedimento penale, grave disonore o a un danno pecuniario immediato (cfr. art. 42 lett. a) Proc. civ. federale).

L'obbligo di rendere testimonianza (risp. di fornire informazione) è *reso dipendente dal consenso* del o degli interessati (che non debbono essere necessariamente parti nel procedimento amministrativo) oltre che nei casi già espressamente previsti dalla procedura civile (avvocati, notai, medici, chirurghi, levatrici, depositari di un segreto industriale — art. 204 cpv. 1, cifra 3 e cpv. 4 CPCT), in genere per tutti coloro che sono tenuti al segreto d'ufficio professionale o di affari, in virtù di disposizioni di leggi federali e cantonali, e meglio come precisa il cpv. 5 dell'art. 19 della legge di procedura. E' questa la soluzione adottata nel progetto di legge federale per le cause amministrative (art. 14 cpv. 3) a tutela appunto del segreto professionale e d'affari, in particolare di quello bancario (art. 47 LF sulle Banche)²¹.

Per il principio stabilito all'art. 1, cpv. 2, le norme di leggi procedurali speciali — ad es. della legge di procedura tributaria — restano riservate in quanto derogano alle norme della procedura amministrativa; altrimenti, come notato sub 4 lett. a) quest'ultime troveranno applicazione a titolo di diritto suppletorio.

- c) Con il nuovo art. 41 la vostra Commissione ha ritenuto opportuno — analogamente a quanto prevede il già citato progetto di procedura amministrativa federale nell'art. 22 — di codificare il principio ammesso da dottrina e giurisprudenza della proponibilità di istanze di accertamento.

Ha veste di proporre l'istanza chi giustifica un interesse legittimo all'accertamento immediato: si è cioè scelta una formula analoga a quella adottata

per fondare la legittimazione in materia di ricorso. Dottrina e giurisprudenza, abbandonando le precedenti posizioni tendenzialmente negative, ammettono che l'istanza è proponibile, ricorrendo un legittimo interesse all'accertamento, anche qualora fosse di per sè possibile chiedere l'emana-zione di un provvedimento, ma ciò comportasse per l'istante dispendi parti-colarmente onerosi, che non possono esser da lui richiesti²⁸).

Le decisioni su istanza d'accertamento sono impugnabili in via di ricorso, come emerge dal successivo art. 42.

Al capoverso secondo dell'art. 41 è apparso utile ricordare che oggetto dell'istanza di accertamento può essere la *constatazione della nullità radicale* di un atto amministrativo.

Sul concetto di nullità assoluta, che appartiene al diritto sostanziale, la procedura evidentemente non si esprime: spetta al diritto amministrativo — scritto o non scritto — di definirlo e di precisarne i limiti e gli effetti.

In genere la nullità assoluta comporta l'inefficacia totale dell'atto amministrativo viziato e la revocabilità dello stesso in ogni tempo: e pertanto la nullità assoluta costituisce l'eccezione; l'impugnabilità la regola.

Fuor dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 155 LOC: deli-berazioni di Autorità comunali incompetenti), la giurisprudenza ha preci-sato i presupposti che cumulativamente debbono ricorrere perchè si possa ammettere nullità radicale. Deve cioè trattarsi di un *vizio particolarmente grave*, cioè di una lesione particolarmente grave di un bene giuridico fonda-mentale; il vizio dev'essere *palese* o *facilmente riconoscibile*; infine il ri-conoscimento della nullità non deve comportare conseguenze intollerabili per la *sicurezza giuridica*, o pregiudicare in modo inammissibile il *legittimo affidamento* del cittadino nella validità della decisione rivelatasi nulla²⁹).

Evidentemente tutti codesti problemi sono collegati con quelli fonda-mentali della forza di *cosa giudicata sostanziale* delle decisioni amministrative e dei *diritti acquisiti* cui esse possono dare origine, problemi sui quali non è compito della Commissione esprimersi, soccorrendo il rinvio alla dottrina ed ai principi giurisprudenziali³⁰); sia unicamente rilevato che la connes-sione del diritto sostanziale con il diritto processuale amministrativo è in questi campi così intima che appare difficile codificare in materia, e prefe-ribile rimettersi alle norme del diritto non scritto.

Per questa ragione, abbiamo rinunciato a codificare nella legge l'istituto del *riesame* delle decisioni amministrative, fuor che in un caso speciale, e precisamente quello che concerne il riesame della decisione da parte dell'Autorità amministrativa in pendenza di ricorso al Consiglio di Stato o al Tribunale amministrativo (art. 50)³¹).

Nella dottrina e nella prassi svizzere vale il principio per cui le decisioni amministrative (di prima istanza) non acquistano la cosiddetta forza di cosa giudicata sostanziale, se non eccezionalmente, e sono pertanto in principio sempre revocabili o modificabili per motivi di interesse pubblico. Tut-tavia si ammette conformemente alla prassi sviluppata dalla giurisprudenza amministrativa, e particolarmente da quella del Tribunale federale, che la decisione acquista il vigore di cosa giudicata (sostanziale), allorquando nella *ponderazione degli interessi prevalga*, su quello volto all'attuazione del diritto obiettivo, l'interesse alla sicurezza del diritto, rispettivamente il legittimo affidamento dal cittadino riposto nella decisione³²).

Imboden sostiene anzi, di contro alle tendenze manifestatesi nella più re-cente giurisprudenza del Tribunale federale, nel senso che la modificabilità sia la regola, l'immodificabilità l'eccezione limitativa, che *in ogni caso deb-basi far luogo alla ponderazione degli interessi prima di pronunciarsi in materia*.

Per quanto attiene alle *decisioni di accertamento* è bene ricordare che, di regola, esse acquistano forza di cosa giudicata sostanziale (RU 75 - I - 287 / 86 - I - 174 ³³).

Per contro, nella dottrina e nella prassi svizzere, *acquistano forza di cosa giudicata sostanziale le decisioni su ricorso*, nel senso che, salvo i casi di revisione, il procedimento ricorsuale non può essere ripreso dall'Autorità di ricorso. L'immodificabilità della decisione su ricorso non esclude però evidentemente che l'Autorità amministrativa di prima istanza proceda ad *un riesame o a una nuova decisione*. Questo riesame è escluso soltanto nei casi in cui, per la cennata ponderazione degli interessi, si debba ammettere che la decisione ha acquistato forza di cosa giudicata sostanziale *indipendentemente dalla procedura ricorsuale* ³⁴).

La procedura e i motivi di *revisione* sono stati, nel progetto che vi sottoponiamo, regolati nella parte generale, diversamente da quanto accade nel cennato progetto federale, che colloca queste norme nel capitolo della procedura di ricorso (art. 60), in quanto ci è parso che, per i casi in cui anche la decisione di prima istanza acquista forza di cosa giudicata in senso sostanziale, debbasi poter far capo all'istituto della revisione. Certo è che, in quella sede, l'istituto della revisione e quelle del riesame *parzialmente coincidono*. Tuttavia è opportuno rilevare che, ricorrendo i motivi di revisione, sussiste un diritto soggettivo del cittadino ad ottenere la riassunzione del procedimento, ciò che, in genere, non si verifica nel caso del riesame.

Per quanto concerne l'amministrazione, poi, il *riesame è sempre possibile* quando ricorrano i motivi di una revisione; se i motivi di revisione non ricorrono, il riesame è ammissibile quando la decisione, per sua natura, non abbia acquistato forza di cosa giudicata sostanziale, e nella cennata ponderazione degli interessi in gioco prevalga quello all'attuazione del diritto obiettivo ³⁵).

6. Nella *terza parte* della legge procedurale, che tratta del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo ed è suddivisa in quattro sezioni (Norme comuni, ricorso al Consiglio di Stato, ricorso al Tribunale amministrativo, giurisdizione disciplinare del Tribunale amministrativo) sono nuove o di diversa formulazione rispetto alle proposte del Consiglio di Stato nella prima sezione l'art. 51, nella terza gli art. da 61 a 63, nella quarta gli art. 69 e 70.

A. NORME COMUNI

- a) Alcune precisazioni merita innanzitutto l'art. 43, che definisce la qualità per agire nelle vie ricorsuali al Consiglio di Stato o al Tribunale amministrativo.

La qualità per interporre ricorso è riconosciuta alle persone o agli enti pubblici « lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata ».

La formula da adottare per definire e delimitare la legittimazione ha sempre suscitato contrasti nella dottrina e difficoltà nella giurisprudenza ³⁶).

Senza volerci inoltrare nella complessa distinzione fra legittimazione formale (ad processum) e legittimazione sostanziale (ad causam; Sachlegitimation), vorremmo chiarire taluni aspetti che ci sembrano sufficientemente posti in evidenza dalla formula prescelta, che sostanzialmente non si scosta eccessivamente da quella proposta nel progetto del CF sull'estensione della giurisdizione amministrativa, più volte citato ³⁷). Innanzitutto è chiaro che il ricorso di diritto amministrativo non è una azione popolare, nel senso che l'interesse generale alla legalità dell'amministrazione non costituisce sufficiente motivo per adire il giudice am-

ministrativo, come ben pone in risalto il rapporto degli esperti (pag. 163). E' però altrettanto chiaro che la legittimazione al ricorso dev'essere riconosciuta non soltanto a chi sia parte del procedimento (in genere il destinatario della decisione impugnata) e posseda pertanto la legittimazione formale, ma altresì ai terzi, che dal provvedimento vengono toccati nei loro legittimi interessi.

Il termine « direttamente » non deve essere interpretato restrittivamente: esso significa semplicemente che fra la decisione e l'effetto lesivo deve intercorrere un nesso di causalità, in modo da escludere dalla cerchia dei legittimati coloro che subiscano semplicemente le cosiddette « conseguenze riflesse » (Reflexwirkungen) del provvedimento.

Infine, non occorre la lesione di diritti soggettivi, ma è sufficiente quella di interessi legittimi, cioè situati nella sfera protetta dal diritto positivo e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ovverossia di interessi che appaiano degni di protezione.

Un'altra condizione sottaciuta dalla norma, ma che è costantemente richiesta, come già abbiamo sottolineato supra al capo VII, n. 2, è l'esistenza di un interesse *attuale* all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

- b) Gli articoli dal 44 al 51 e dal 52 al 54 corrispondono agli art. dal 41 al 47 e dal 48 al 50 del disegno governativo; si rinvia a quanto già contenuto nel messaggio e nel rapporto degli esperti.
- c) L'art. 51 relativo alla congiunzione e sospensione delle cause fondate su fattispecie uguali è una formula che persegue la razionalizzazione e semplificazione dei lavori, analoga a quella contemplata dall'art. 4 bis che vi abbiamo suggerito di introdurre nel DL circa la competenza del Consiglio di Stato di emanare il proprio regolamento (v. sopra, capo V, n. 7).

B. IL CONSIGLIO DI STATO QUALE AUTORITA' DI RICORSO

Gli art. da 55 a 59 corrispondono esattamente alle norme contenute nel progetto governativo.

L'art. 55 è il riflesso dei principi generali circa le competenze giurisdizionali che abbiamo sommariamente richiamati al capo IV del rapporto.

La norma dell'art. 56, che sancisce il libero esame da parte del Consiglio di Stato di tutte le questioni di fatto e di diritto riflette l'effetto devolutivo del gravame, e sta a significare che, diversamente da quanto avviene di regola per il ricorso la Tribunale amministrativo, la cognizione giurisdizionale si esplica tanto nel controllo di legalità, quanto in quello dell'opportunità o adeguatezza della decisione impugnata.

La *reformatio in pejus* ammessa dall'art. 59, diversamente da quanto si verifica nel caso di ricorso al Tribunale amministrativo (art. 65, cpv. 4), è in correlazione con la circostanza per cui il Consiglio di Stato è nel contempo Autorità giudiziaria e Autorità di vigilanza sull'Autorità amministrativa che ha prolatato la decisione impugnata.

C. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO QUALE AUTORITA' DI RICORSO

Gli art. 60 e da 61 a 67, che corrispondono agli art. 56 e da 59 a 62 del progetto governativo, non esigono ulteriore illustrazione oltre quella già contenuta nel messaggio e nel rapporto peritale ed oltre i richiami fatti sopra sub B.

La Commissione speciale ha invece rifiuto in una nuova formulazione gli art. da 61 a 63 concernenti i motivi del ricorso e l'ammissibilità di nuove allegazioni e di nuove prove.

Si tratta, a non averne dubbio, di norme fondamentali, dalle quali dipendono gli effetti e la portata della riforma, giacchè dalla delimitazione dei motivi di ricorso ammissibili dipendono i limiti della cognizione giudiziale

e pertanto l'estensione della tutela giudiziaria offerta al cittadino.

L'art. 61 precisa innanzitutto che il ricorso è proponibile contro la *violazione del diritto*, cioè di una norma dell'ordinamento giuridico, comprese le disposizioni costituzionali, il diritto amministrativo, il diritto non scritto, i principi generali del diritto.

Il capoverso secondo, codificando la giurisprudenza del Tribunale federale e richiamandosi alle disposizioni della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, nonché alle leggi cantonali più moderne (Legge di Zurigo del 24 maggio 1959; Legge di Berna del 16 maggio 1961) ed al recente progetto del Consiglio federale sull'estensione della giurisdizione amministrativa (articolo 103), precisa alcune forme in cui la violazione della norma giuridica può estrinsecarsi, e cioè *l'errata o mancata applicazione di una norma esplicita o implicita dell'ordinamento giuridico; l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto; l'eccesso e l'abuso di potere (che viola il precetto dell'esercizio coscienzioso della facoltà d'apprezzamento nell'osservanza dei principi dello Stato di diritto); la violazione delle norme essenziali di procedura*, che sono costituite per garantire la sicurezza giuridica e la tutela dei cittadini.

Il motivo di ricorso costituito dall'*accertamento inesatto o incompleto* dei fatti rilevanti per la decisione addotto dal successivo art. 62, rientra anch'esso nella categoria delle violazioni del diritto, poichè è precetto fondamentale dell'ordinamento giuridico che l'Autorità accerti esattamente e compiutamente i fatti, sui quali deve basare la sua decisione. La menzione particolare e separata di codesto motivo di ricorso appare però opportuna, vuoi per richiamare il cennato precetto fondamentale, vuoi perchè a codesta norma principalmente si annoda quella del successivo art. 63, il quale precisa che, in sede di ricorso sono ammesse *nuove allegazioni di fatto* e la *produzione di nuovi mezzi di prova*. Ciò fornisce gli strumenti processuali necessari a sostanziare il ricorso.

D. GIURISDIZIONE DISCIPLINARE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Gli art. da 68 a 70 del progetto commissionale riprendono le disposizioni del progetto governativo (art. 63 a 65), con taluni mutamenti.

Il cambiamento più importante è quello concernente i motivi di ricorso, rispettivamente i limiti della cognizione giudiziale (art. 70): la vostra Commissione ritiene infatti che, nella materia disciplinare dove sono in gioco interessi personali estremamente delicati, si giustifichi da parte dell'Autorità giudiziale non solo il controllo di *legalità*, ma anche quello di *opportunità*, accompagnato quindi dal libero esame di tutte le questioni di fatto e di diritto.

Una norma particolare costituisce l'art. 69, che prevede espressamente che il Tribunale, in caso di ingiustificato licenziamento, stabilisce l'indennità dovuta al funzionario, sia in caso di riassunzione, sia in caso di mancata riassunzione o di rifiuto da parte del funzionario di accettare la riassunzione.

Si è cioè codificato il principio per cui il Tribunale non può nè ordinare la riassunzione all'amministrazione, nè obbligare l'interessato a riacquistare il posto, dal quale fu ingiustamente rimosso, ma unicamente statuire sulle conseguenze pecuniarie dell'ingiustificato licenziamento, tenendo conto di tutte le circostanze. Questa soluzione appare adeguata, poichè, mentre non viola la sfera dei diritti personali del funzionario, d'altro canto non obbliga l'amministrazione ad una riassunzione che, per svariati motivi (tempo trascorso, situazione di conflitto, rottura del vincolo di fiducia) potrebbe rivelarsi improvvista.

7. La parte quarta della legge procedurale si occupa del *Tribunale cantonale amministrativo quale unica istanza*, e comprende gli art. da 71 a 74, che sostanzialmente corrispondono agli art. da 66 a 69 del progetto governativo.

Si tratta delle azioni di diritto amministrativo che possono opporre i titolari di concessioni all'ente pubblico concedente; delle contestazioni che sgorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte; delle contestazioni patrimoniali in casi di fusione e separazione di Comuni o frazioni.

L'unico mutamento di rilievo è quello concernente i limiti della cognizione giudiziale, che è completa (art. 74).

8. Nella quinta parte è trattata la *giurisdizione amministrativa del Gran Consiglio* (art. 75 - 80). Conformemente alle regole fondamentali, esposte al capo IV del rapporto, questo mezzo di diritto è dato solo in casi previsti dalla legge (art. 75 corrispondente all'art. 70 del progetto governativo); i motivi del ricorso e il potere d'esame sono regolati come nella procedura di ricorso al Consiglio di Stato (art. 56 e 57).

Salvo qualche precisazione redazionale, il testo è identico a quello del progetto governativo (art. 70 a 75).

9. Circa le norme transitorie o abrogative, va ricordato che la nuova legge di procedura abroga la legge del 1877 sul contenzioso amministrativo, la legge di procedura per le cause d'amministrativo semplice del 1904, la legge sulla Commissione dell'Amministrativo, che è soppressa, e il relativo regolamento, entrambi del 13 giugno 1927.

Le norme transitorie dell'art. 81 assicurano lo svolgimento regolare delle procedure pendenti al momento della transizione dal vecchio al nuovo regime.

IX.

1. Le ultime leggi procedurali toccate dalla riforma sono quella riguardante la *procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960 (II/86)* e quella del 6 aprile 1961 sulla *procedura di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (II/88a)*.

2. Per quanto concerne la prima delle cennate leggi, la riforma si riferisce al capo II (contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite ad Autorità amministrative cantonali), ed è dettata dalla necessità di attribuire giurisdizione ricorsuale al Tribunale cantonale amministrativo, per le ragioni che il messaggio spiega diffusamente a pagina 11, n. 3.

Le modificazioni al testo del progetto governativo, a parte quelle redazionali che non meritano illustrazione, concernono l'art. 25 (computo dei termini adeguato alla legge cantonale del 10 dicembre 1964); l'art. 30 (assunzione delle prove e procedura), e l'art. 37, dov'è stata riconosciuta anche *agli eredi* la legittimazione a presentare istanza di revisione dopo la morte del condannato.

3. Infine, per quanto riguarda la legge di procedura di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (II/88a) tutte le proposte del messaggio governativo, al quale per brevità si rinvia, sono state accolte senza particolari osservazioni.

Alleghiamo i testi delle leggi da riformare come sono usciti dalle deliberazioni della Commissione.

Ringraziamo il direttore del Dipartimento e i suoi collaboratori, nonché i signori periti, ed in particolare il Cancelliere dello Stato ed il Pretore di Riviera, che hanno partecipato a tutte le nostre sedute, per la collaborazione fruttuosa che ci hanno offerto.

Vi preghiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di aderire alle proposte riforme, adottando i disegni di legge nel testo definitivo che vi sottoponiamo, con la certezza di contribuire ad un efficace miglioramento delle nostre istituzioni.

F. Antognini, relatore

Agustoni — Baggi — Barchi — Bezzola
— Jelmini — Induni — Masoni —
Ongaro — Pelli — Scacchi — Staffieri
— Visani

NOTE:

- 1) Per le informazioni storiche ticinesi vedasi il rapporto dei periti annesso al messaggio, Cap. II, pagg. 118 e segg.; circa la situazione negli altri Cantoni vedasi il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965 sulla estensione della giurisdizione amministrativa federale, Capo IV, Sez. A.
- 2) E' noto d'altronde che i lavori legislativi, pur fornendo utili indicazioni alla giurisprudenza, non sono vincolanti per il giudice; cfr. fra gli altri, *Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung*, pagg. 66 e segg., e la letteratura e giurisprudenza ivi citata. Va sottolineato che proprio in codesta materia la riforma proposta consentirà lo sviluppo di una giurisprudenza unitaria, dottrinarmente fondata ed accessibile attraverso regolare pubblicazione. Il che contribuirà allo sviluppo del diritto amministrativo.
- 3) Fritz Fleiner, *Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes*, 8.a ed., 1928, p. 248; E. Ruck, *Schw. Verwaltungsrecht*, 2.a ed., 1939, pag. 154 e segg.; messaggio C.F. 24 settembre 1965, pagg. 2 e segg.
- 4) Cfr. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, Vol. 90, 1931, pagg. 225 e ss.; messaggio 24 settembre 1965 del C.F., cap. III, n. 3.
- 5) v. messaggio del C.F. 24 settembre 1965, pagg. 4 e segg.
- 6) Voto dell'assemblea della Società dei giuristi svizzeri riunita a Montreux nel 1950; mozione Glasson 7 giugno 1957; vedasi il già citato messaggio del C.F. del 24 settembre 1965, capo V.
- 7) v. rapporto annesso al messaggio, pagg. 129 e ss.
- 8) *ibidem*, pag. 132.
- 9) Messaggio, pag. 7.
- 10) Rapp. cit., pag. 129.
- 11) Rapp. cit., pag. 130.
- 12) Meyer-Hayoz, *Comm. all'art. 1 CCS*, n. 164, 168; in materia costituzionale, n. 60 e ss. e la letteratura ivi citata; Giacometti, *Bundesstaatsrecht* § 5, n. 2 e ss.; *Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung*, pag. 66 e ss. RU 81 - I - 282; 79 - I - 20; 78 - I - 30.
Vedi però anche, in senso contrario, RU 83 - I - 173 e ss.
- 13) Proposta Laghi: ... « 5. Deferimento del contenzioso amministrativo al foro giudiziario », cfr. verb. GC, sessione prim. 1875, pag. 5.
Progetto governativo di riforma costituzionale del 17 aprile 1875, art. 65, *ibidem* pag. 425; Rapporto e progetto di maggioranza della Commissione del 30 aprile 1875, *ibidem*, pag. 436, art. 8; Rapporto di minoranza, *ibidem*, pag. 412, art. 8.
- 14) Verbali GC — sessione ordinaria primaverile 1875 — pag. 405.
- 15) V. rapp. pag. 125.
- 16) Verbali GC sess. ord. prim. 1877 - pag. 127 e ss.
- 17) *ibidem*, pag. 128.
- 18) Rapporto periti pag. 131.

- 19) Nel campo federale adotta il sistema della clausola generale accompagnata da enumerazione negativa secondo il settore giuridico e l'oggetto della decisione impugnata il progetto di modifica della OG; nel campo cantonale solo Basilea-Città e Basilea-Campagna hanno adottato la clausola generale accompagnata da enumerazione negativa; tutte le altre legislazioni hanno assunto il sistema enumerativo, con un catalogo più o meno esteso di materie che soggiacciono alla giurisdizione amministrativa; cfr. mess. CF del 24 settembre 1965, IV, Al.
- 20) Cfr. rapporto, pag. 163/175.
- 21) Messaggio, pag. 15.
- 22) Si avverta che qui i termini di « contenzioso » e « non contenzioso » sono impiegati nel loro significato dottrinale proprio, e non nel senso — di mera convenzione — impiegato nella terminologia delle cessande leggi « amministrativo-contenzioso » e cosiddetto « amministrativo semplice ».
- 23) Sulla necessità di una disciplina del funzionamento amministrativo, tra l'altro proprio avuto riguardo alle conseguenze connesse con la presente riforma istituzionale, specie per quanto concerne il singoli Dipartimenti, vedi il richiamo supra, capo II, n. 3 in fine del presente rapporto; sul tema i periti si sono espressi a pag. 140 del loro rapporto.
- 24) V. messaggio 24 settembre 1965 del CF all'Assemblea fed. sul progetto citato, capi I e VII.
- 25) cfr. Giacometti, *Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts*, I, pag. 348 e ss.; Ruck, *Schw. Verwaltungsrecht*, § 10, II; § 12.
- 26) cfr. l'art. 13 del progetto di proc. amm. fed.
- 27) cfr. messaggio 24 settembre 1965 del CF, OC, commento agli art. da 11 a 17. Guldener, *Schw. Zivilprozessrecht*, 1947, vol. I, pag. 301 e note nonchè la letteratura ivi citata.
- 28) cfr. Imboden, *Schw. Verwaltungsrechtssprechung*, 1964, N. 43 I/IV - 44 II f - 51 I e II - 84 V - 86 IV - 109 III - complemento 1966, n. 51.
- 29) Imboden, o.c. ed. 64, n. 48 II; compl. 1966, n. 48 e la giur. ivi addotta.
- 30) cfr. Imboden, o.c., ed. 64, n. 44 I, II, III e giur. citata.
- 31) Il progetto di proc. amm. federale codifica in materia di riesame, per quanto concerne le decisioni confermate o modificate in sede di ricorso, ammettendo il riesame unicamente quando lo stesso sia previsto dal diritto federale (art. 63). Inoltre, analogamente alla nostra procedura, prevede espressamente la possibilità di riesame pendente ricorso (art. 53); anche il legislatore federale rinuncia invece volutamente a codificare in materia generale di riesame (v. mess. cit., commento agli art. da 60 a 63).
- 32) Imboden, o.c., ed. 1964, n. 44 I e II.
- 33) Imboden, o.c., ed. 1964, n. 44 II f).
- 34) Imboden, o.c., ed. 1964, n. 44 II c).
- Abbiamo rinunciato, come detto alla nota²¹⁾, ad introdurre una norma restrittiva in materia di riesame quando l'Autorità di ricorso si sia pronunciata, contrariamente a quanto è previsto nel progetto di proc. fed. art. 63.
- 35) Imboden, o.c., ed. 1964, 44 IV.
- 36) Giacometti, o.c. 454 e 479; Imboden, *Schw. Verwaltungsrechtssprechung*, 1960, pag. 217; 1964, n. 4 e 34; messaggio del CF 24 settembre 1965, commento all'art. 102 del progetto di riforma dell'OG.
- 37) La formula è del seguente tenore: « Ha diritto di ricorrere chi è toccato dalla decisione impugnata e fa valere un suo interesse personale degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa ».

Disegno di

LEGGE
di procedura per le cause amministrative

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Parte prima

CAMPO DI APPLICAZIONE E COMPETENZA

Art. 1.

¹ La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi.

**Campo di
applicazione**

² Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

³ Le disposizioni della parte seconda della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive.

Art. 2.

La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata nè modificata per accordo delle parti.

**Competenza
in genere :**
a) divieto di
modificazione

Art. 3.

Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

b) esame d'ufficio

Art. 4.

¹ L'Autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente.

c) trasmissione
d'ufficio

² I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'Autorità incompetente.

³ Se la competenza è dubbia oppure se più Autorità sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede a uno scambio di opinioni.

Art. 5.

I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio ;

d) conflitti

- quelli fra Autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e Autorità comunali o di enti pubblici analoghi dal Consiglio di Stato ;
- quelli fra Autorità giudiziarie civili o penali e Autorità amministrative dal Tribunale di appello.

Art. 6.

Pretese di risarcimento

Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche sono devolute al giudice civile.

Art. 7.

Pregiudiziali

Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale l'Autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l'interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l'azione.

Parte seconda

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 8.

Istanze e ricorsi :
a) forma

¹ Le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana e firmate dalle parti o dai loro procuratori.

² Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

Art. 9.

b) irricevibilità

Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

Art. 10.

Termini :
a) compute

¹ Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

² Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere ; mancando tal giorno nell'ultimo mese il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

³ Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁴ Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

Art. 11.

b) perentorietà e proroga

I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'Autorità possono essere prorogati per motivi fondati.

Art. 12.

¹ La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile. c) restituzione in intero

² Essa si propone con istanza all'Autorità competente che decide senza contraddittorio.

Art. 13.

Nella procedura amministrativa non esistono ferie. d) ferie

Art. 14.

L'intimazione degli atti avviene secondo le relative norme della procedura civile. Intimazione

Art. 15.

¹ Le parti compaiono personalmente o per mezzo di procuratore munito di sufficiente mandato. Gli enti pubblici possono farsi rappresentare da un funzionario. Comparsa

² La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare svizzero, attività parlamentare.

³ Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'Autorità giudicante deve delegarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone.

Art. 16.

¹ Se una parte non compare, l'Autorità ripete la citazione con l'avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso. Conseguenza dell'omissione di atti processuali

² L'omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.

Art. 17.

In ogni stadio del procedimento l'Autorità giudicante può far luogo a un esperimento di conciliazione. Esperimento di conciliazione

Art. 18.

¹ L'Autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto. Accertamento della fattispecie e applicazione della legge

² Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all'Autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.

³ Le Autorità amministrative si devono assistenza reciproca.

Art. 19.

¹ Sono ammesse le seguenti prove: interrogatorio delle parti, documenti, testimoni, visita in luogo, perizia. Prove

² L'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile, tuttavia le Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi interrogano i testi e i periti a semplice informazione e senza formalità di procedura.

¹ Non valgono per i testi i motivi di esclusione previsti dalla procedura civile.

¹ Oltre alle persone indicate dalla procedura civile può rifiutare di deporre la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato, se stessa, il suo coniuge, i suoi parenti o affini in linea diretta e in secondo grado della linea collaterale, i suoi genitori adottivi o un suo figlio adottivo.

¹ I segreti d'ufficio professionali e d'affari previsti dalle leggi federali e cantonali sono garantiti.

Art. 20.

Esame degli atti

¹ Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti.

² Tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso.

³ Il rifiuto deve essere motivato e annotato negli atti.

⁴ Il contenuto essenziale di un documento di cui venne rifiutato l'esame, deve tuttavia essere comunicato qualora ciò sia possibile senza violazione dell'interesse protetto.

⁵ Se la comunicazione è fatta verbalmente deve esserne eseguita menzione a verbale.

⁶ Tali documenti possono essere invocati a danno di una parte solo nella misura in cui essa ha potuto averne conoscenza.

Art. 21.

Provvisionali :

a) competenza

¹ L'Autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali.

² Per il Tribunale cantonale amministrativo ed il Consiglio di Stato la competenza è del presidente.

³ La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.

⁴ Le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'Autorità di ricorso se la vertenza è appellabile nel merito.

Art. 22.

b) risarcimento

¹ Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisoria ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli art. 41 e segg. del Codice delle obbligazioni.

² L'azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisoria.

Art. 23.

c) restituzione della garanzia

¹ Decaduta la misura provvisoria e ove sia stata prestata una garanzia, l'Autorità giudicante assegna all'interessato un termine perentorio per proporre l'eventuale azione di risarcimento.

² Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.

Art. 24.

Le norme del Codice di procedura civile sono applicabili per analogia al liteconsorzio e alla successione nel processo.

Liteconsorzio e successione

Art. 25.

L'Autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento.

Chiamata in causa

Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

L'intervento in causa è escluso.

Art. 26.

Ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti e all'Autorità che ha giudicato.

Decisione

La decisione deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.

Art. 27.

La transazione conclusa davanti all'Autorità giudicante ha forza di sentenza.

Transazione

Art. 28.

L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia.

Tasse di giustizia

a) L'importo della tassa nella cause amministrative di carattere non pecuniario varia da Fr. 10,— a Fr. 2.000,— se applicata da Dipartimenti o Commissioni speciali, e da Fr. 10,— a Fr. 5.000,— se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.

b) Nelle cause amministrative di natura pecuniaria l'importo della tassa varia da Fr. 10,— a Fr. 5.000,— se applicata da un Dipartimento o da una Commissione speciale, da Fr. 10,— a Fr. 10.000,— se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.

c) Sono riservate le norme previste da leggi speciali.

La condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato esiga spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.

Art. 29.

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria

Indennità ai testi e ai periti

Art. 30.

Gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustificino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati.

Assistenza giudiziaria

Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustificino, essi possono ottenere il patrocinio gratuito.

Valgono per il resto le norme del titolo XII del Codice di procedura civile.

Art. 31.**Spese ripetibili**

Il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte.

Art. 32.**Astenzione e
ricusa**

¹ Valgono per i membri delle Autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal Codice di procedura civile. In caso di contestazione decide l'Autorità superiore o, trattandosi di un membro di una Autorità collegiale, questa stessa Autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi.

² Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo; nel caso di ricusa di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l'intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati.

³ La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifichi o sia scoperta.

⁴ Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.

⁵ L'istanza viene comunicata alla controparte ed all'interessato per le osservazioni.

⁶ Il funzionario o il giudice amministrativo che riconosce in sé un motivo di astensione, deve darne comunicazione alle parti precisandone le ragioni.

⁷ L'astensione è decisa come ai capoversi precedenti.

Art. 33.**Polizia delle
udienze**

In materia di polizia delle udienze valgono le relative norme della procedura civile.

Art. 34.**Esecuzione delle
decisioni**

¹ L'Autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.

² L'esecuzione delle decisioni dell'Autorità di ricorso è dovuta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato.

³ L'esecuzione forzata avviene:

- trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento;
- mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
- mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della forza pubblica.

⁴ Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'Autorità.

⁵ L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.

Art. 35.**Revisione:**

Contro le decisioni è dato il rimedio della revisione:

a) motivi

- a) se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

- b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie ;
- c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante ;
- d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

Art. 36.

L'istanza di revisione deve essere proposta all'Autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c).

Art. 37.

¹ L'istanza di revisione deve contenere una concisa esposizione dei fatti ed indicare i mezzi di prova.

² Essa è comunicata alla controparte alla quale è assegnato un congruo termine per la risposta.

³ Un ulteriore scambio di allegati o un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 38.

Durante la procedura di revisione il presidente dell'Autorità adita può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 39.

¹ Se l'Autorità ammette l'istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito.

² L'annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall'Autorità inferiore a seguito del rinvio.

³ Il giudizio di revisione è impugnabile con i mezzi ordinari di ricorso se non riguarda una decisione dell'ultima istanza.

Art. 40.

Quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengano errori di redazione o di calcolo, l'Autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

Art. 41.

La domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all'Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all'accertamento immediato. In particolare l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo.

Art. 42.

La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

Parte terza

DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO
E AL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO

A) Norme comuni

Art. 43.

Legittimazione Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

Art. 44.

Decisioni pregiudiziali e incidentali Decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.

Art. 45.

Denegata o ritardata giustizia L'Autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia.

Art. 46.

Termine e forme ¹ Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

² Esso deve contenere :

- la menzione della decisione querelata ;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti ;
- una breve motivazione ;
- le conclusioni del ricorrente.

³ Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.

Art. 47.

Effetto sospensivo Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Art. 48.

Esame preliminare L'Autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Art. 49.

Risposta ¹ Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'Autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e a eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta. Contemporaneamente viene fatto obbligo di produrre gli atti.

² La risposta deve essere stesa nelle forme previste per il ricorso.

¹ L'Autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.

Art. 50.

¹ L'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente. **Modificazione della decisione**

² Essa emana una nuova decisione che deve essere comunicata all'Autorità di ricorso.

¹ Quest'ultima esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto.

⁴ Essa decide sulle spese.

Art. 51.

Quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre. **Congiunzione e sospensione delle cause**

Art. 52.

Se vennero assunte prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta. **Discussione finale**

Art. 53.

La decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa. **Intimazione della decisione**

Art. 54.

Il Tribunale cantonale amministrativo e il Consiglio di Stato stabiliscono le sentenze che devono essere pubblicate. **Pubblicazione**

B) Del Consiglio di Stato quale Autorità di ricorso

Art. 55.

¹ Contro le decisioni dipartimentali e di Commissioni speciali, non dichiarate definitive dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre Autorità di ricorso. **Competenza**

² Contro le decisioni delle Autorità comunali, patriziali, parrocchiali o di enti pubblici analoghi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

¹ Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio.

Art. 56.

Il Consiglio di Stato esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. **Potere di esame**

Art. 57.

**Contenuto
del ricorso**

¹ Il ricorso può addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie.

² Non sono ammesse nuove domande.

Art. 58.

**Assunzione
delle prove**

¹ L'assunzione delle prove può essere affidata dal Consiglio di Stato ad un funzionario.

² Il ricorso non deve essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.

Art. 59.

Decisione

¹ Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione.

² Il Consiglio di Stato non è vincolato alle domande e può modificare la decisione a danno del ricorrente.

*C) Del Tribunale cantonale amministrativo
quale Autorità di ricorso*

Art. 60.

Competenza

¹ Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato.

² Contro le decisioni di un Dipartimento o di Commissioni speciali appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 61.

Motivi di ricorso :
a) **violazione
del diritto**

¹ Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto.

² Costituisce in particolare violazione del diritto :

- l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa ;
- l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto ;
- l'eccesso e l'abuso di potere ;
- la violazione di una norma essenziale di procedura.

Art. 62.

b) **accertamento
inesatto dei
fatti**

Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione.

Art. 63.

**Nuovi mezzi di
prova, nuovi fatti
e nuove domande**

¹ Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e si possono proporre nuovi mezzi di prova.

² Non sono ammesse nuove domande.

Art. 64.

L'istruzione e l'assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato. **Assunzione delle prove**

Art. 65.

¹ Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito. **Decisione**

² Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio alla istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.

³ I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.

⁴ Il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente.

Art. 66.

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive. **Esecutività**

Art. 67.

¹ Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete. **Pubblicità**

² Per motivi gravi il Tribunale cantonale amministrativo può escludere il pubblico dalle sedute.

*D) Della giurisdizione disciplinare
del Tribunale cantonale amministrativo*

Art. 68.

E' dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia disciplinare nei casi previsti dalla legge. **Competenza**

Art. 69.

¹ Ove il Tribunale cantonale amministrativo giudichi il licenziamento ingiustificato, esso lo accerta nella propria sentenza. **Provvedimenti ingiustificati**

² Nel medesimo giudizio o con giudizio separato, secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia se l'Autorità competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere assunto, sia in caso di riassunzione.

³ Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un'altra misura disciplinare, la annulla; esso può sostituirla con un provvedimento meno grave.

Art. 70.

¹ Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. **Potere d'esame e contenuto del ricorso**

² Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie.

Parte quarta

DEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO
QUALE UNICA ISTANZA

Art. 71.

Competenze Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica :

- a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione ;
- b) le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte ;
- c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di fusione e separazione di Comuni o di frazioni ;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 72.

Petizione La petizione deve essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti più una per il giudice, nella forma prevista dall'art. 76 del Codice di procedura civile, corredata dei documenti e con l'indicazione di tutti i mezzi di prova richiesti.

Art. 73.

Risposta ¹ Al convenuto viene assegnato un termine per la risposta. Quest'ultima deve essere stesa nella forma prevista dall'art. 84 del Codice di procedura civile.

² Il Tribunale cantonale amministrativo potrà ordinare un ulteriore scambio di allegati.

Art. 74.

Potere d'esame Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto.

Parte quinta

DEL GRAN CONSIGLIO QUALE AUTORITA' DI RICORSO

Art. 75.

Competenze Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.

Art. 76.

Potere di esame e contenuto del ricorso Sono applicabili per analogia le norme degli articoli 56 e 57.

Art. 77.

Ricorso ¹ Il ricorso deve essere presentato al Gran Consiglio nella forma e nel termine previsti dall'art. 47.

² La Cancelleria del Gran Consiglio lo intima all'Autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e ad eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta.

Art. 78.

Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo decisione contraria del Consiglio di Stato adottata d'ufficio o ad istanza di parte. **Effette sospensive**

Art. 79.

¹ Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l'istruzione del ricorso e per il rapporto. **Istruzione**

² Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una delegazione della stessa.

Art. 80.

¹ Il Gran Consiglio decide il ricorso al più tardi nella seconda sessione ordinaria successiva alla presentazione. **Termine a intimazione**

² La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura della sua cancelleria.

³ La Cancelleria del Gran Consiglio comunica, a richiesta delle parti, il rapporto della Commissione e il verbale della seduta del Gran Consiglio.

⁴ Il termine di ricorso ad Autorità federali decorre dalla data di intimazione della decisione.

Parte sesta**NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI ABROGATIVE ED ENTRATA IN VIGORE****Art. 81.**

¹ Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti. **Norme transitorie**

² Per contro, la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

³ I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Art. 82.

Sono abrogati, riservate le norme dell'art. 81 :

- la legge sul contenzioso amministrativo del 12 maggio 1877 ;
- la legge sulla procedura per le cause di amministrativo semplice del 5 maggio 1904 ;
- il regolamento sulla Commissione dell'Amministrativo del 13 giugno 1927 ;
- la legge sulla Commissione dell'Amministrativo del 13 giugno 1927.

Disposizioni abrogative**Art. 83.**

Il Consiglio di Stato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data di entrata in vigore della presente legge. **Entrate in vigore**

2

LEGGE
sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963
(vedi messaggio)

NOTA: art. 28 lett. c, sostituire mancata rielezione con mancata conferma.

3

LEGGE
sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni
del 23 febbraio 1954
(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE ORGANICA COMUNALE
del 1. marzo 1950 ; modificazione
 (del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Alla legge organica comunale del 1. marzo 1950¹⁾ è aggiunto un nuovo articolo 104 bis del seguente tenore :

Art. 104 bis — Il Consiglio di Stato determina, per decreto esecutivo, i provvedimenti disciplinari che il Municipio può infliggere agli impiegati comunali e ne regola l'applicazione. **Provvedimenti disciplinari**

Art. 2.

Gli articoli 119, 120, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 119. — Il Municipio intima il rapporto di contravvenzione al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di 15 giorni per le giustificazioni scritte. Le contravvenzioni sono appellabili al Consiglio di Stato secondo la procedura prevista dal capo secondo della legge sulla procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni. **Procedura**

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo se la multa eccede Fr. 100,—.

Art. 120. — (vedi messaggio)

Art. 148. — (vedi messaggio)

Art. 148 bis. — (vedi messaggio)

Art. 148 ter. — (vedi messaggio)

Art. 149. — (vedi messaggio)

Art. 150. — Se un municipale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'articolo 75, ultimo capoverso. **Sospensione e destituzione**

Se un municipale è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, anche se a beneficio della sospensione condizio-

¹⁾ BU 1950, 65 (RL vol. I/26)

nale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo di elezione. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

A ogni interessato dev'essere data la possibilità di presentare le giustificazioni scritte e, se del caso, di essere udito prima del provvedimento.

Sono riservate le norme del Codice penale svizzero.

Art. 151. — (vedi messaggio)

Art. 152. — (vedi messaggio)

Art. 153. — (vedi messaggio)

**Inappellabilità
delle decisioni
dell'Autorità di
vigilanza**

Art. 153 bis. — Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza in applicazione degli articoli da 148 bis a 150 sono inappellabili.

Ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è lesa nei suoi legittimi interessi, fatta eccezione per il Comune.

Capitolo secondo

DEI RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 154. — (vedi messaggio)

Art. 155. — (vedi messaggio)

Art. 155 bis. — (vedi messaggio)

Art. 155 ter. — (vedi messaggio)

Termini

Art. 156. — Le deliberazioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta, in specie quelle previste dall'art. 155, possono essere impugnate in ogni tempo; le altre sono annullabili quando il ricorso è interposto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla procedura per le cause amministrative. I ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato, le decisioni del quale sono appellabili al Tribunale amministrativo quando non siano dichiarate definitive dalla presente e da altre leggi.

Art. 3.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

5

LEGGE

sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907

(vedi messaggio)

6

LEGGE

6 marzo 1945 sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni

(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE ORGANICA PATRIZIALE
del 29 gennaio 1962 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 35, 37, 69, 105, 116, 120 e 126¹⁾ della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Ricorsi
a) legittimazione
attiva

Art. 35. — Chiunque ha diritto di voto nel Patriziato può contestare le iscrizioni nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti mediante ricorso al Consiglio di Stato.

Il ricorso tendente ad ottenere l'iscrizione nel registro dei fuochi o nel catalogo dei votanti può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.

Art. 37. — (vedi messaggio)

Art. 69. — (vedi messaggio)

Art. 105. — (vedi messaggio)

Sospensione e
destituzione

Art. 116. — Se un membro dell'Ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 75, ultimo capoverso, della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabile per analogia.

Se un membro dell'Ufficio patriziale è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, anche se a beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo di elezione. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme della legge 25 maggio 1965 sull'elezione degli Uffici patriziali.

A ogni interessato deve essere data la possibilità di presentare le giustificazioni scritte e, se del caso, di essere udito prima del provvedimento.

Sono riservate le norme del Codice penale svizzero.

Inappellabilità
delle decisioni

Art. 120. — Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in applicazione degli articoli da 113 a 116 sono inappellabili.

¹⁾ (R.L. vol. I/32)

Ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è leso nei suoi legittimi interessi, fatta eccezione per il Patriziato.

Art. 126. — Le deliberazioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta, in ispecie quelle previste dall'art. 123, possono essere impugnate in ogni tempo; le altre sono annullabili quando il ricorso è interposto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla procedura per le cause amministrative. I ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato, le decisioni del quale sono appellabili al Tribunale amministrativo quando non siano dichiarate definitive dalla presente o da altre leggi. **Termini**

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

Disegno di

8

LEGGE

sull'elezione degli uffici e dei Consigli patriziali del 25 marzo 1965 ;
modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 20 della legge sull'elezione degli Uffici e dei Consigli patriziali del 25 marzo 1965¹⁾ è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 20. — Sulle contestazioni circa la validità, la nullità delle schede o le elezioni in genere decide il Consiglio di Stato a seguito di ricorso da interporre secondo le norme della legge sulle cause amministrative.

Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

¹⁾ B.U. 1965, 223

Art. 2.**NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

9

LEGGE

**28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica
e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici**

(vedi messaggio)

10

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

**circa la competenza del Consiglio di Stato di emanare il proprio
regolamento del 25 giugno 1928 ; modificazione**

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato.

decreta:

Art. 1.

Il cpv. 2 dell'art. 4 del D.L. circa la competenza del Consiglio di Stato di emanare il proprio regolamento, del 25 giugno 1928¹⁾ è abrogato.

Art. 2.

Al D.L. è aggiunto un nuovo articolo 4 bis del seguente tenore:

**Art. 4 bis. — Quando siano proposte a differenti Dipartimenti
più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio
di Stato, d'ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, pub**

assegnare l'istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l'istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Art. 3.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

11

Disegno di

LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Alla cifra 3 dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 ¹⁾ è stralciata la frase : « Membri della Commissione cantonale di ricorso ».

Art. 2.

Sono abrogati il cpv. 2 dell'art. 2 e il cpv. 3 dell'art. 12.

Art. 3.

Al primo capoverso dell'art. 3 è stralciata la frase : « della Commissione cantonale di ricorso ».

Art. 4.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

¹⁾ BU 54, 277 (RL I/52)

Disegno di

LEGGE

5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :**Art. 1.*

Gli articoli 5 cpv. 2, 17, 28 e 29 della legge 5 novembre 1954¹⁾ sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 5 cpv. 2. — Il Tribunale di appello nomina i propri cancelliere e vice-cancellieri.

Art. 17. — (vedi messaggio)

Ricorso

Art. 28. — Nel caso di mancata conferma, di destituzione, di pensionamento amministrativo, di assegnazione in una classe inferiore di organico, di collocamento in posizione provvisoria, l'impiegato o docente ha diritto di ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini fanno stato le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare.

Contestazioni

Art. 29. — Le contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale fra lo Stato e gli impiegati e docenti cantonali sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

Le contestazioni relative a rapporti contrattuali e alle misure disciplinari fra i Comuni e i docenti delle scuole elementari nonché quelli fra le amministrazioni delle case dei bambini e le rispettive maestre sono regolate da speciale legislazione, fatta eccezione per le azioni dirette al pagamento dello stipendio, al risarcimento dei danni per violazione contrattuale e al conseguimento di altri vantaggi di ordine patrimoniale, che vanno proposte con azione diretta davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1954, 45 (RL vol. I/54)

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954 ; modificazione**

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

*decreta:**Art. 1.*

La lettera B del n. 4 dell'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954¹⁾ è abrogata e sostituita dalla seguente:

B. TRIBUNALE DI APPELLO

Classe

1	1 Cancelliere redattore
3	— Vice-cancellieri redattori
6	— Segretari delle Camere
12/10	— Commessi di 1. classe o segretari aggiunti

Art. 2.

La lettera H del n. 4 dell'art. 32 è abrogata.

*Art. 3.***NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

¹⁾ BU 1954, 255 (RL vol. I/55)

Diseño di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Il capoverso 1 dell'art. 19 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910¹⁾ è abrogato e sostituito dal seguente :

Il Tribunale di appello è costituito di 14 membri e 6 supplenti ed è diviso in Camere o sezioni.

Art. 2.

La lettera E dell'art. 22 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è abrogata e sostituita dalle seguenti lettere E e F :

E. Una Camera di diritto amministrativo (denominata Tribunale cantonale amministrativo) composta di 3 membri che giudica quale istanza unica o di ricorso le contestazioni attribuitele dalla legge.

F. Una Camera di diritto tributario composta di 3 membri che giudica le contestazioni attribuitele dalla legge.

L'attuale lettera F diventa lettera G.

Art. 3.

L'art. 31 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è abrogato e sostituito dal seguente :

Competenza
del Tribunale
cantonale ammi-
nistrativo in tema
di contravvenzioni

Art. 31. — Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza di ricorso, senza intervento di assessori giurati, le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'Autorità amministrativa, quando il diritto di ricorso non è espressamente escluso dalla legge.

Art. 4 (vedi messaggio)

Art. 5 (vedi messaggio)

¹⁾ BU 1910, 201 (RL vol. II/65)

*Art. 6.***NORME TRANSITORIE E ABROGATIVE
ED ENTRATA IN VIGORE**

Con la entrata in vigore del presente decreto la durata in carica dei membri del Tribunale di appello attualmente in funzione non viene modificata.

Le nomine complementari di 5 giudici avvengono secondo le norme della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Sono eleggibili a giudici di appello, limitatamente al periodo di nomina 1962-1972, le persone che abbiano fatto parte, dal momento della sua costituzione, della Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte prevista dall'art. 7 della legge tributaria del 23 novembre 1953.

Con la modificazione di cui all'art. 22 lett. E le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Con la modificazione di cui all'art. 22 F le cause pendenti davanti alla Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte passano nello stadio di procedura in cui si trovano dalla stessa alla Camera di diritto tributario.

Il Consiglio di Stato decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore delle modificazioni. Da detta data sono abrogati gli art. da 90 a 93 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910.

15

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della avvocatura del 9 dicembre 1855 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :*Art. 1.*

Gli articoli 1, 2 lett. e) e 3 della legge sull'esercizio della avvocatura del 9 dicembre 1855¹⁾ sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 1. — Il titolo di avvocato e il libero esercizio della avvocatura sono conferiti dal Tribunale di appello.

¹⁾ BU 1855, 252 (RL Vol. II/71)

Art. 2. —

- e) avere superato l'esame in seduta pubblica davanti alla Commissione esaminatrice.

Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Tribunale di appello.

Essa si compone del presidente, del vice-presidente e di quattro giudici del Tribunale di appello, nonché di un avvocato iscritto all'albo degli avvocati ticinesi. Tre giudici e l'avvocato hanno funzioni di esaminatori.

Art. 2.

ENTRATA IN VIGORE

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

16

LEGGE

sul notariato 20 febbraio 1940

(vedi messaggio)

17

DECRETO

che abroga il decreto legislativo concernente la procedura per le contravvenzioni in materia di protezione antiaerea del 9 settembre 1941

(vedi messaggio)

Disegno di

18

LEGGE**che modifica il Codice di procedura civile del 24 giugno 1924**

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino****visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,*****d e c r e t a :******Art. 1.*****L'art. 279 cifra 2 del Codice di procedura civile ¹⁾ del 24 giugno 1924 è abrogato e sostituito dal seguente :****Art. 279. —**

- 2. L'indicazione del giudice, o, nei corpi collegiali, dei membri che vi presero parte.**

Art. 2.**Il primo capoverso dell'art. 312 è abrogato.*****Art. 3.*****ENTRATA IN VIGORE****Il Consiglio di Stato decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.**

¹⁾ BU 1924, 133 (RL vol. II/84)

Disegno di

LEGGE

29 maggio 1941 - 27 giugno 1960 di procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni ; modificazione

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :***Art. 1.**

Gli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 della legge 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960 ¹⁾ di procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Capo II

**CONTRAVVENZIONI A LEGGI FEDERALI E CANTONALI
ATTRIBUITE AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE CANTONALI**

Art. 19. — (vedi messaggio)

Art. 20. — (vedi messaggio)

Art. 21. — L'Autorità di prima istanza preso atto del rapporto di contravvenzione, assegna al denunciato un termine di 15 giorni per presentare le osservazioni. **Istruzione e abbandono**

Il denunciato può chiedere il complemento di inchiesta.

L'abbandono del procedimento contravvenzionale deve essere notificato al denunciato.

Art. 22. — Contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo. **Ricorso : a) termine e contenuto**

Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Tribunale cantonale amministrativo in tre copie entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

Esso deve contenere :

- la menzione della decisione impugnata ;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti ;
- una breve motivazione ;
- le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

¹⁾ BU 1941, 199 (RL vol. II/86)

- b) forma** Art. 23. — Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
- Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
- c) irricevibilità** Art. 24. — I ricorsi che non adempiano i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
- Termine :**
a) compute e perentorietà Art. 25. — Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
- Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell'ultimo mese il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
- Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
- Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
- I termini della presente legge sono perentori.
- b) restituzione in intero** Art. 26. — La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile. Essa si propone con istanza all'Autorità competente che decide senza contraddittorio.
- Art. 27. — (vedi messaggio)
- Esame preliminare** Art. 28. — L'Autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato. Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'Autorità che ha pronunciato la decisione impugnata con l'assegnazione di un termine di 15 giorni per le osservazioni. Contemporaneamente vien fatto obbligo di produrre gli atti.
- Art. 29. — (vedi messaggio)
- Assunzione delle prove e procedura** Art. 30. — Il Tribunale cantonale amministrativo non è vincolato dalle domande di prova delle parti e ha la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio per il tramite di un giudice delegato o delle Autorità amministrative inferiori.
- La procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo è scritta.
- Esame degli atti** Art. 31. — Il denunciato ha il diritto di esaminare gli atti. Tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso.

Il rifiuto deve essere motivato e annotato negli atti.

Il contenuto essenziale di un documento di cui venne rifiutato l'esame, deve tuttavia essere comunicato qualora ciò sia possibile senza violazione dell'interesse protetto.

Se la comunicazione avviene oralmente deve esserne fatta menzione a verbale.

Tali documenti possono essere invocati a danno del denunciato solo nella misura in cui egli ha potuto averne conoscenza.

Art. 32. — (vedi messaggio)

Art. 33. — (vedi messaggio)

Art. 34. — (vedi messaggio)

Art. 35. — (vedi messaggio)

Esclusione e ricusa Art. 36. — Nella procedura contravvenzionale valgono per analogia i motivi di esclusione e di ricusa previsti dal codice di procedura penale.

Si applicano per analogia le norme dell'art. 32 della legge di procedura per le cause amministrative.

Revisione : Art. 37. — Contro le decisioni definitive è data la revisione per
a) motivi e forma i motivi dell'art. 243 del Codice di procedura penale.

L'istanza di revisione deve essere proposta all'Autorità che ha giudicato in ultima istanza.

Essa deve contenere una concisa esposizione dei fatti ed indicare i mezzi di prova.

L'Autorità può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

L'istanza di revisione può essere presentata anche dopo la morte del condannato dal coniuge, dagli ascendenti o dai discendenti, dai fratelli o dalle sorelle o dagli eredi.

b) effetti Se l'istanza di revisione è accolta, la multa viene restituita al condannato, o ai suoi eredi. Se la multa fu commutata in arresto, al condannato o ai suoi eredi che ne facciano domanda, può inoltre essere concessa dall'Autorità che ha ammesso l'istanza di revisione, una equa indennità per i danni derivati dall'ingiusta carcerazione.

In ogni caso l'Autorità competente può pronunciare la riabilitazione del condannato nelle forme dell'art. 276 del Codice di procedura penale.

Art. 38. — (vedi messaggio)

Art. 39. — (vedi messaggio)

Art. 40. — (vedi messaggio)

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

20

LEGGE

**di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Sezione del Tribunale di appello) ecc.**

(vedi messaggio)

21

LEGGE

del 18 febbraio 1928 sull'internamento degli alcoolizzati e dei vagabondi

(vedi messaggio)

22

LEGGE GENERALE

del 2 febbraio 1933 sul Registro fondiario

(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE

29 maggio 1958 della scuola ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :**Art. 1.*

Gli articoli 4, 48, 61, 63, 65, 83, 92, 210 e 213 della legge 29 maggio 1958¹⁾ della scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 4. — (vedi messaggio)

Art. 48. — (vedi messaggio)

**Obblighi di
costruzione e
riparazione**

Art. 61. — Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può, quando se ne manifesti il bisogno, ordinare a un Comune la costruzione o la riparazione dell'edificio o delle aule destinate alla scuola. In caso di rifiuto, il Consiglio di Stato provvede alla esecuzione dei lavori a spese del Comune.

Art. 63. — (vedi messaggio)

**Ripartizione
delle spese**

Art. 65. — Ogni Comune consorziato partecipa di regola al pagamento degli stipendi dei docenti, delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, materiale scolastico di consumo e manutenzione ordinaria dell'edificio in ragione del numero dei propri allievi che frequentano la scuola. Le spese per l'acquisto della mobilia e del materiale didattico di classe sono ripartite secondo i criteri stabiliti nella convenzione. Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente i locali necessari.

Da tale norma si può tuttavia derogare quando la creazione del consorzio provoca per il Comune sede la necessità di aumentare il numero dei docenti. In tal caso la forma di ripartizione delle spese è stabilita dai Comuni interessati, e in caso di disaccordo dal Consiglio di Stato. La decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

**Disdetta del
contratto**

Art. 83. — Se il contratto non è disdetto, per motivi gravi, entro il 30 giugno dell'anno della sua scadenza, e se l'ispettore non fa opposizione, si intende che il contratto stesso è rinnovato per un altro periodo di 6 anni, alle medesime condizioni (art. 8 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti).

Sulla fondatezza dei motivi gravi, che il Municipio deve comunicare all'interessato con lettera raccomandata, contenente la

¹⁾ BU 1958, 107 (RL vol. IV/140)

risoluzione motivata, il docente ha la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione della disdetta, al Consiglio di Stato, che giudica udito il preavviso dell'ispettore. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 92. — (vedi messaggio)

Art. 210. — Le decisioni con le quali il Consiglio di Stato nega il diritto di aprire una scuola privata o revoca, o limita l'autorizzazione già accordata, sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo. **Appellabilità**

Art. 213. — Chi, senza essere munito di certificato di idoneità o patente per insegnare nelle scuole obbligatorie, eserciti la professione di docente; chi assuma alle sue dipendenze in qualità di insegnante un docente sprovvisto di certificato di idoneità o di patente per insegnare nelle scuole elementari, o in genere contravvenga alle disposizioni del presente titolo, è punito dal Dipartimento con multa da Fr. 100,— a Fr. 1.000,— secondo la procedura sulle contravvenzioni. **Penalità**

In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata, riservate l'azione penale per disubbidienza a decisione dell'Autorità e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

24

TESTO UNICO delle leggi sugli apprendisti

(vedi messaggio)

25

DECRETO LEGISLATIVO

del 16 febbraio 1937 concernente la protezione dei titoli e l'esercizio della professione di ingegnere e architetto

(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE

del 1. settembre 1919 sui cinematografi ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 6 e 12 della legge 1. settembre 1919 sui cinematografi ¹⁾ sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 6. — La Municipalità locale dovrà provvedere perchè siano interdette le rappresentazioni e rimossi gli affissi previsti dal precedente art. 5 e §. A tale scopo gli agenti della polizia cantonale e comunale avranno libero accesso in ogni tempo nelle sale delle rappresentazioni. La Municipalità potrà esigere una preventiva gratuita riproduzione del films davanti ai propri incaricati.

§. Contro i divieti municipali è dato ricorso entro 3 giorni al Dipartimento di polizia le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 12. — (vedi messaggio).

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1919, 303 (RL vol. IV/165)

Disegno di

27

DECRETO LEGISLATIVO
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
del 16 gennaio 1940 ; modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 4 del D.L. sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940¹⁾ è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 4. — Il Consiglio di Stato determinerà mediante decreto esecutivo le norme particolari, gli organi competenti e le penalità.

Contro le decisioni sulle autorizzazioni a costruire risolte dall'ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 2.

ENTRATA IN VIGORE

Il Consiglio di Stato decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

¹⁾ BU 1940 (RL vol. IV/171)

28

LEGGE
del 28 marzo 1954 sulle insegne e scritte destinate al pubblico
(vedi messaggio)

29

LEGGE
del 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici
(vedi messaggio)

NOTA: sostituire agli art. 5, 7, 12, 21 la dizione « Dipartimento della pubblica educazione » con « Dipartimento ».

30

DECRETO LEGISLATIVO
del 26 gennaio 1942 per la tutela dei ritrovamenti archeologici
(vedi messaggio)

31

DECRETO LEGISLATIVO
del 25 gennaio 1943 per la tutela dei ritrovamenti di interesse scientifico
(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE

del 20 novembre 1961 sulla delimitazione delle acque pubbliche
e la protezione delle rive dei laghi ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

decreta:**Art. 1.**

Gli articoli 21, 27, 28 e 29 della legge 20 novembre 1961¹⁾ sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 21. — (vedi messaggio)

Art. 27. — E' in facoltà del Consiglio di Stato di ordinare la rimozione delle esistenti occupazioni abusive di area di dominio pubblico oppure di consentirne l'occupazione mediante concessione giusta l'art. 30. Alla rimozione è applicabile l'art. 25.

Costruzioni
esistenti :
a) su aree
pubbliche

Contro l'ordine del Consiglio di Stato è proponibile ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 28. — E' in facoltà del Consiglio di Stato di ordinare la rimozione di opere che, senza occupazione di area di dominio pubblico, contrastano con le norme vigenti al momento della loro attuazione, oppure di autorizzarne l'esistenza mediante corresponsione di una tassa fissata da decreto esecutivo.

b) su aree private

La rimozione è esclusa nei casi di intervenuta prescrizione della violazione delle leggi al momento della costruzione dell'opera.

L'autorizzazione ha una durata massima di 10 anni. Essa può essere rinnovata alla scadenza, ma si estingue in ogni caso se l'opera dovesse perire.

E' vietata ogni ricostruzione o modificazione dell'opera permessa. Alla rimozione è applicabile l'art. 25.

Contro l'ordine del Consiglio di Stato è proponibile ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 29. — Nei casi degli art. 27 e 28, se insorgono pregiudiziali di natura civile, l'Autorità amministrativa giudicante sospende il procedimento e assegna all'interessato un termine di 3 mesi per proporre al giudice civile un'azione ordinaria intesa ad accertare la proprietà dell'area che lo Stato considera di dominio pubblico, oppure un diritto reale al mantenimento dell'opera, acquisito dall'interessato o dai suoi predecessori nel diritto.

Pregiudiziali
di natura civile

Art. 2.**NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1962, 5 (RL vol. IV/181)

Diseño di

LEGGE SANITARIA
del 18 novembre 1954 ¹⁾ : modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 15, 21, 33, 37, 47, 60, 70, 72, 101, 151, 167 e 175 bis sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 15. — (vedi messaggio)

Art. 21. — (vedi messaggio)

Art. 33. — (vedi messaggio)

Art. 37. — (vedi messaggio)

Art. 47. — (vedi messaggio)

Art. 60. — (vedi messaggio)

Art. 70. — (vedi messaggio)

Art. 72. — (vedi messaggio)

Art. 101. — (vedi messaggio)

**Installazioni
speciali**

Art. 151. — Le industrie, le fabbriche, i laboratori o i depositi pregiudizievoli alla salute pubblica a causa di emanazione di gas, di fumi e di vapori o di rumori devono sorgere in località discosta dalle abitazioni.

Essi devono adottare i provvedimenti idonei a proteggere la popolazione dalle emanazioni o da altri inconvenienti pregiudizievoli alla salute. Il Dipartimento può prescrivere a tale scopo le misure idonee, con decisione appellabile al Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Sono riservati le leggi e i regolamenti federali sulle fabbriche.

Art. 167. — (vedi messaggio)

Art. 175 bis. — (vedi messaggio)

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1955, 9 (RL vol. V/185)

34

LEGGE
di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi
del 13 novembre 1934

(vedi messaggio)

35

LEGGE EDILIZIA CANTONALE
del 15 gennaio 1940

(vedi messaggio)

NOTA: all'art. 40 stralcio all'ultimo capoverso delle parole « quando la legge organica comunale lo consenta ».

36

LEGGE SUI CONSORZI
del 21 luglio 1913

(vedi messaggio)

NOTA: art. 32 eliminare il termine « esplicitamente ».

37

LEGGE
sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali
del 17 gennaio 1951

(vedi messaggio)

38

LEGGE
del 13 ottobre 1949 sulla polizia del fuoco

(vedi messaggio)

NOTA: art. 14 stralcio al secondo capoverso dei termini « in conformità della L.O.C. ».

DECRETO LEGISLATIVO

del 17 settembre 1928 regolante gli scavi dell'alveo dei laghi,
fiumi e torrenti

(vedi messaggio)

NOTA: il proposto art. 2 bis diventa il capoverso 2 rispettivamente 3 del vigente art. 2.

Disegno di

LEGGE

del 17 maggio 1894 riguardante l'utilizzazione delle acque ;
modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. (vedi messaggio)

Art. 2. (vedi messaggio)

Art. 3.

L'art. 22 della legge di cui sopra è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 22. — Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Consiglio di Stato con multe che potranno raggiungere l'importo di Fr. 1.000,— a seconda della gravità dei casi.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 4. (vedi messaggio)

¹⁾ BU 1908, 75 (RL vol. VI/248)

Disegno di

41

LEGGE

del 10 giugno 1853 sulle miniere e torbiere ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 46 della legge 10 giugno 1853 ¹⁾ è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 46. — Le vertenze relative all'applicazione di questa legge sono di competenza amministrativa.

La decisione del Consiglio di Stato di negare una concessione è appellabile al Gran Consiglio. Contro ogni altra decisione del Consiglio di Stato, compresa quella di revocare o modificare la concessione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 2.

(vedi messaggio)

42

LEGGE

del 16 gennaio 1940 di espropriazione

(vedi messaggio)

43

LEGGE

del 13 dicembre 1949 sul raggruppamento e la permuta dei terreni

(vedi messaggio)

¹⁾ RL. vol. VI/257.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari ; modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 1958 ¹⁾ concernente i capisezione militari è abrogato e sostituito dal seguente :

Ricorso

Art. 12. — Agli interessati è data facoltà di ricorso :

- a) contro le risoluzioni dipartimentali di cui all'art. 2, cpv. 3 e all'art. 5 cpv. 2, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente ;
- b) contro le risoluzioni municipali di cui all'art. 4, secondo quanto stabilito dalla legge organica comunale.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1958, 104 (RL vol. VI/266)

Disegno di

45

LEGGE

per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari, delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

decreta:**Art. 1.**

L'art. 17 lett. c) della legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari delle aziende municipalizzate del 3 novembre 1957¹⁾ è abrogato e sostituito dal seguente:

Contro le decisioni su reclamo gli interessati possono ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni dall'intimazione, con atto in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati più una.

Art. 2.**NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Le cause pendenti davanti alla Commissione cantonale di ricorso in materia di imposta passano nello stadio di procedura in cui si trovano dalla stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

¹⁾ (R.L. vol. VII/283)

Disegno di

LEGGE

del 6 dicembre 1917 sulle tasse di successione ; modificazione

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 30 della legge 6 dicembre 1917 ¹⁾ sulle tasse di successione è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 30. — Accertata la tassa con risoluzione del Dipartimento delle finanze e del Consiglio di Stato, accettata dall'erede o con giudizio definitivo della Camera di diritto tributario, la tassazione non può più essere riveduta per titolo di maggior o minor valore degli enti compresi nell'inventario.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

¹⁾ BU 1938, 159 (RL vol. VII/284)

Disegno di

LEGGE

di procedura tributaria del 23 novembre 1953 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :**Art. 1.*

Gli art. 7, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 69, 70, 71, 106 e 128 della legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953¹⁾ sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 7. — La decisione sui ricorsi è affidata alla Camera di diritto tributaria del Tribunale di appello. **II. Camera di diritto tributario**

Art. 20. — Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere. **Termine :
a) compute**

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere ; mancando tal giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'Autorità possono essere prorogati per motivi fondati. **b) perentorietà e proroga**

Art. 49. — Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello, con atto su carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata. **Del ricorso Presentazione**

Il ricorso può essere ritirato prima della decisione della Camera di diritto tributario con il consenso dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Sono applicabili per analogia gli art. 41, 42, 44, 45 e 46.

Art. 50. — La Camera di diritto tributario procede all'istruzione del ricorso ed alle indagini necessarie senza essere vincolata alle domande delle parti ; le competono all'uopo le medesime facoltà dell'Autorità di tassazione. **Istruzione**

Essa può esigere dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni un supplemento di inchiesta ed un preavviso.

¹⁾ (R.L. vol. VII/286)

L'istruzione del ricorso può essere delegata ad un giudice della Camera di diritto tributario, che riferisce in seduta collegiale.

Competenze del Presidente

Art. 51. — Il Presidente è responsabile della presentazione delle osservazioni ai ricorsi diretti contro le decisioni della Camera.

Deliberazioni

Art. 52. — La Camera di diritto tributario delibera alla presenza di tutti i suoi membri o supplenti.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza.

Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

Decisione del ricorso

Art. 53. — La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base agli atti, senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata. Essa può valersi degli organi di indagine dell'amministrazione fiscale.

In caso di udienza del ricorrente, che può essere assistito da un rappresentante, è citato contemporaneamente un rappresentante dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

§. Il ricorrente dovrà essere citato e messo in grado di formulare le proprie osservazioni o fornire le prove che ritenga opportune qualora risultassero elementi che possono condurre ad un accertamento maggiore di quello conosciuto dagli organi fiscali.

Tassa di giudizio

Art. 55. — Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa da Fr. 5,— a Fr. 500,—, avuto riguardo all'esito del ricorso.

Le spese di indagine speciali, segnatamente quelle di perizie, ispezioni e sopralluoghi, possono essere caricate al ricorrente nella misura in cui il ricorso risulta infondato.

2) Domande

Art. 57. — La domanda di revisione, in carta libera, deve essere presentata alla Camera di diritto tributario entro tre mesi dalla conoscenza del motivo di revisione, non però oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è diventata esecutiva. In caso di accoglimento della domanda, la Camera invia gli atti all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni per una nuova tassazione.

Le decisioni possono essere soggette ad una tassa di giudizio da Fr. 5,— a Fr. 500,—.

Imposte suppletoria

Art. 69. — Terminata l'inchiesta l'Amministrazione cantonale determina i fattori imponibili sottratti e notifica la decisione dell'imposta suppletoria cantonale, comunale e per la pubblica assistenza agli interessati mediante lettera raccomandata.

Contro la decisione è dato ricorso, entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario. Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la procedura di ricorso.

Multe

Art. 70. — Definita l'imposta suppletoria, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette il risultato d'inchiesta al Dipartimento delle finanze che decreta la multa tributaria canto-

nale, comunale e per la pubblica assistenza, rispettivamente le altre multe di cui al presente titolo.

Contro la decisione del Dipartimento finanze è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di 30 giorni.

Art. 71. — Le multe disciplinari previste dall'art. 65 sono pronunciate dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Contro la decisione dell'Amministrazione è dato ricorso, entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario.

**Altre
contravvenzioni**

Art. 106. — Contro le decisioni su reclamo, gli interessati possono ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione, con atto su carta semplice in tante copie quanti sono gli interessati più una.

Ricorso

La Camera di diritto tributario intima un esemplare del ricorso ad ogni interessato per le osservazioni da inoltrare entro 15 giorni.

Art. 128. — Decorso il termine per le osservazioni degli eredi, l'Ufficio cantonale dei diritti di mutazione trasmette l'inventario, gli atti relativi e le sue proposte all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni la quale stabilisce la tassa di successione.

**Procedura di
tassazione
e ricorsi**

Contro la decisione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni è data facoltà di ricorso, entro 30 giorni, al Dipartimento finanze.

Contro la decisione del Dipartimento finanze è dato ricorso, pure entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le cause pendenti davanti alla Commissione cantonale di ricorso in materia di imposta passano nello stadio di procedura in cui si trovano dalla stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Le cause pendenti concernenti l'applicazione degli art. 70, 71 e 128 saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

Disegno di

LEGGE

del 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 19, 20, 23 e 36 della legge del 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

**Notifica della
tassazione ;
reclamo e ricorso**

Art. 19. — ¹ La tassazione è notificata agli interessati dall'Ufficio dei registri.

² Gli interessati possono presentare reclami all'Ufficio del registro il quale notifica alle parti la sua decisione.

³ Contro la decisione dell'Ufficio dei registri può essere presentato ricorso al Dipartimento competente.

⁴ Contro la decisione del Dipartimento è proponibile ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

**Termini, loro
restituzione e
procedura**

Art. 20. — ¹ I termini di reclamo e di ricorso al Dipartimento sono di quindici giorni, quelli di ricorso alla Camera di diritto tributario di trenta giorni ; essi decorrono dal ricevimento della notifica di tassazione, rispettivamente dal ricevimento della decisione sul reclamo o sul ricorso.

² Il reclamo o ricorso può essere presentato anche dopo la decorrenza dei termini quando il ritardo sia dovuto a servizio militare, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti gli interessati o i loro rappresentanti. In tal caso il reclamo o il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni all'Ufficio dei registri e Dipartimento e rispettivamente trenta giorni alla Camera di diritto tributario dalla cessazione dell'impedimento, la prova del quale spetta all'interessato che intende prevalersene.

³ Il regolamento d'applicazione fissa le ulteriori norme di procedura.

b) Procedura

Art. 23. — ¹ La domanda di revisione deve essere presentata, in carta semplice, al Dipartimento competente entro tre mesi dalla conoscenza del motivo di revisione, non oltre però cinque anni dal momento in cui la tassazione è diventata definitiva. Se la domanda è accolta, il Dipartimento invia gli atti all'Ufficio registri per una nuova tassazione.

² Contro la decisione del Dipartimento è proponibile ricorso entro trenta giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale

di appello. La revisione a favore dello Stato dev'essere iniziata mediante una nuova tassazione. Essa è ammissibile entro i termini stabiliti al cpv. 1 di questo articolo.

Art. 36. — <sup>d) Procedura ;
casi penali</sup> Le multe sono inflitte dal Dipartimento competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro il termine di trenta giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

² E' applicabile la vigente legge di procedura per le contravvenzioni: il fatto di non presentare ricorso non comporta tuttavia alcuna riduzione della multa.

¹ E' riservata l'azione penale.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

Disegno di

49

LEGGE

9 gennaio 1934 sul bollo ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 10 e 46 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934¹⁾ sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 10. — Contro la determinazione del valore e della tassa eseguita dall'archivista notarile è dato ricorso, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento di giustizia.

Il ricorso deve essere presentato in duplo e in carta semplice all'archivista.

Il giudizio del Dipartimento è appellabile nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

¹⁾ RL vol. VII/291

Contro la determinazione del valore e della tassa eseguita dal Dipartimento delle finanze è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Art. 46. — Il Dipartimento delle finanze pronuncia su tutte le contravvenzioni.

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Sono applicabili le norme del capo II della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

50

Disegno di

LEGGE

del 18 febbraio 1937 concernente le tasse sui cani ; modificazione

(del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 8 della legge 18 febbraio 1937 ¹⁾ concernente le tasse sui cani è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 8. — Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con multa da Fr. 5,— a Fr. 100,— oltre l'eventuale pagamento delle tasse sottratte. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.

Il giudizio sulla contravvenzione è di competenza del Dipartimento delle finanze.

¹⁾ BU 1937, 101 (RL vol. VII/298)

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Sono applicabili le norme del capo II della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

51

LEGGE

del 25 novembre 1936 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone

NOTA : La legge in vigore *non viene abrogata e modificata.*

52

DECRETO DI REGOLAMENTO

del 3 giugno 1899 per l'uso delle strade cantonali e circolari per l'esercizio delle ferrovie regionali

(vedi messaggio)

53

LEGGE

del 13 dicembre 1912 sulle funi metalliche

(vedi messaggio)

LEGGE
del 15 gennaio 1963 sui campeggi

(vedi messaggio)

NOTA : dalla marginale dell'art. 2 devono essere stralciate le parole « e ricorso ».

Disegno di

TESTO UNICO

dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921
istituenti l'Ufficio cantonale di conciliazione ; modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 7 e 32 del testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 ¹⁾ istituenti l'Ufficio cantonale di conciliazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 7. — Qualunque membro permanente o supplente dell'Ufficio cantonale di conciliazione deve essere dichiarato decaduto dal suo ufficio :

- a) quando passa dalla categoria degli operai a quella dei padroni o viceversa ;
- b) quando cessa di avere il suo domicilio regolare nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera ;
- c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato. Il provvedimento è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 32. — (vedi messaggio)

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

¹⁾ BU 1921, 132 (RL vol. VIII/340)

DECRETO LEGISLATIVO

del 28 gennaio 1948 di applicazione della legge federale
del 20 dicembre 1946 sulla assicurazione per la vecchiaia e superstiti

(vedi messaggio)

NOTA : la Commissione propone lo stralcio della modifica proposta dal Consiglio di Stato.

Disegno di

LEGGE

del 24 settembre 1959 sugli assegni familiari ai salariati ;
modificaione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 19, 38, 39 e 44 della legge 24 settembre 1959¹⁾ sugli assegni familiari ai salariati sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 19. —

- | | |
|--|--|
| <p>1. Le CAF devono ottenere il riconoscimento del Consiglio di Stato.
Il riconoscimento non implica responsabilità per lo Stato.</p> <p>2. Per il riconoscimento di una CAF non è richiesta la sede nel Cantone.</p> <p>3. Ferme restando le condizioni poste dalla legge, per il riconoscimento di una CAF devono altresì sussistere i seguenti requisiti :</p> <p>a) la CAF deve raggruppare almeno 5 datori che occupino, complessivamente, almeno 500 salariati ;</p> <p>b) devono esistere i presupposti che la CAF possa far fronte ai propri impegni e che venga amministrata in modo oculato. Può essere chiesta la prestazione di una garanzia ;</p> <p>c) i contributi dei membri devono essere fissati seguendo i medesimi criteri ;</p> | <p>C. Riconoscimento :
a) <i>norma</i>
b) <i>condizione</i></p> |
|--|--|

¹⁾ BU 1959, 221 (RL vol. VIII/360)

- d) le prestazioni della CAF devono essere almeno uguali a quelle stabilite dalla legge ;
- e) la CAF non può perseguire scopi estranei agli assegni familiari.
4. Il riconoscimento può avere effetto solo con l'inizio di un anno civile.
- c) *revoca* 5. Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una CAF qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di gravi irregolarità nella gestione o di ripetute violazioni della legge e delle disposizioni di applicazione.
- d) *ricorso* Contro la decisione di revoca è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- Art. 38. — (vedi messaggio)
- Art. 39. — (vedi messaggio)
- Art. 44. — (vedi messaggio)
- Art. 2.*

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

(vedi messaggio)

58

LEGGE

del 27 febbraio 1952 sul servizio di collocamento

(vedi messaggio)

NOTA: la Commissione propone lo stralcio della modifica proposta dal Consiglio di Stato.

59

DECRETO LEGISLATIVO

del 10 luglio 1963 concernente la concessione di sussidi per la costruzione di case di riposo per persone anziane

(vedi messaggio)

60

LEGGE

del 21 giugno 1934 sul promovimento dell'economia alpestre

(vedi messaggio)

61

LEGGE

del 14 ottobre 1959 concernente l'istituzione di condotte veterinarie

(vedi messaggio)

62

DECRETO LEGISLATIVO

**del 16 settembre 1938 sull'assicurazione obbligatoria delle arnie
contro i danni causati dalla marciaia delle api**

(vedi messaggio)

63

DECRETO LEGISLATIVO

del 20 dicembre 1950 sul commercio delle piante da frutto e del vivaismo

(vedi messaggio)

64

LEGGE

del 26 ottobre 1960 sulla viticoltura ed enologia

(vedi messaggio)

LEGGE FORESTALE CANTONALE
del 26 giugno 1912

(vedi messaggio)

Disegno di

LEGGE CANTONALE
del 7 luglio 1964 sulla caccia e la protezione degli uccelli ; modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 8 della legge cantonale del 7 luglio 1964¹⁾ sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 8. — Contro la decisione del Municipio e del Dipartimento **Ricorso** che nega la concessione o il rinnovo della licenza è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 2. (vedi messaggio)

¹⁾ BU 64, 143 (RL vol. IX/460)

67

LEGGE CANTONALE
del 5 dicembre 1949 sulla pesca

(vedi messaggio)

68

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti
e degli apparecchi automatici del 1. marzo 1966 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 13 della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 13. — La decisione concernente la concessione o la revoca della licenza è pronunciata dal Dipartimento competente.

Contro la decisione del Dipartimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 2.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

69

LEGGE**del 10 maggio 1920 concernente la regalia del sale**

NOTA : Abrogata e già sostituita da nuova legge.

—————

70

LEGGE**del 12 novembre 1931 sugli esercizi pubblici**

(vedi messaggio)

—————

71

LEGGE**2 dicembre 1927 sul ballo negli esercizi pubblici**

(vedi messaggio)

—————

Seduta III : mercoledì 20 aprile 1966

Appello — Cadute di sassi sulla strada cantonale Lugano-Melide (Interpellanza)
— Comproprietà e proprietà per piani — Chiusura della seduta e aggiornamento.

Annessi :

1. Messaggio 26 febbraio 1965 n. 1280 (Comproprietà e proprietà per piani) ;
2. Rapporto 4 febbraio 1966 n. 1280 R della Commissione della Legislazione.

Presidenza : L. Generali, I Vicepresidente

Alle ore 14.35 l'onorevole I. Vicepresidente dichiara aperta la seduta, presenti 40 deputati.

Sono presenti gli onorevoli :

Agustoni — Antognini — Baggi — Ballinari — Barchi — Bignasca — Bordoni — Borella — Caldelari — Ceresa — Clemente — Delponte — Franzi — Frascina — Generali — Gervasoni — Giovannini — Guglielmetti — Jelmini — Lepori — Masoni — Merlini — Nessi — Pagani — Patocchi — Perucchi — Pirovano — Poma — Realini — Riva — Rossi-Bertoni — Ruggia — Staffieri — Taddei — Tamburini — Vanina B. — Vanina R. — Verda — Visani — Wyler.

Hanno scusato l'assenza gli onorevoli : Agostinetti — Bottani — Danzi — Del Notaro — Galli — Ghiggia — Ongaro — Pelli — Snider.

Cadute di sassi sulla strada Lugano-Melide

Interpellanza

Ripetutamente sulla strada cantonale Lugano - Melide si registrano cadute di sassi. Ancora ieri una grossa frana di oltre cinquanta metri cubi di roccia si è staccata dalle falde del monte San Salvatore andando a finire sulla strada cantonale mettendo in serio pericolo gli utenti della strada e ostacolando il traffico per alcune ore.

Dato il persistere di pericolo, il sottoscritto, valendosi delle facoltà concesse dal regolamento, interpella il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento competente per sapere quale provvedimento si intende adottare per ovviare ai pericoli denunciati.

N. Rossi-Bertoni — Jelmini

*Lo svolgimento e la risposta all'interpellanza sono rinviati ad altra tornata.
L'interpellanza rimane così sul tappeto.*

Modificazione della legge di applicazione e complemento del Codice Civile, della legge sul registro fondiario, del decreto legislativo concernente la tariffa per le operazioni nel registro fondiario e della legge sul bollo: applicazione della legge federale 19 febbraio 1963 che modifica il Libro Quarto del Codice Civile Svizzero (comproprietà e proprietà per piani).

Messaggio 26 febbraio 1965 n. 1280

Conclusioni del rapporto della Commissione della Legislazione: adesione al disegno legislativo proposto con il rapporto stesso (1).

Sull'entrata in materia:

Pellegrini, direttore del Dipartimento di giustizia. - Dal silenzio della sala prende atto con piacere che la legge qui proposta non è combattuta. Per quanto concerne il Consiglio di Stato può immediatamente dichiarare che la maggior parte delle modificazioni proposte dalla Commissione della Legislazione lo trovano consenziente; su una sola questione non è stato possibile giungere a un accordo.

La nuova legge federale sulla comproprietà e la proprietà per piani dà una veste giuridica a importanti necessità di natura sociale ed economica. La proprietà per piani può rendere possibile l'acquisto di un appartamento a persone che altrimenti sarebbero costrette a costruirsi una casa; essa può quindi provocare positive ripercussioni d'ordine sia finanziario e sia morale, offrendo alle persone che devono occupare appartamenti sin qui locativi la possibilità di vivere in casa propria. Così, il nuovo istituto permetterà pure, ad esempio, ai titolari di negozi di acquistare i locali dove intendono esercitare il loro commercio.

Con la nuova legge federale si è pure riordinato l'istituto della comproprietà. Quella legge che, secondo le informazioni inizialmente date dall'Autorità federale, avrebbe dovuto entrare in vigore con il 1. luglio 1965, fu improvvisamente resa operante a partire dal 1. gennaio di quello stesso anno; il che mise in difficoltà tutte le Autorità cantonali, nessuna delle quali aveva potuto, a quel momento, preparare le necessarie leggi di applicazione. E anche il nostro Dipartimento di giustizia si trovò costretto ad adottare provvedimenti di emergenza, al fine di ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze provocate dall'inaspettato anticipo nella messa in vigore della legge federale.

La legge federale dà ai Cantoni la possibilità di stabilire la procedura di applicazione: le soluzioni prospettate sembrano le migliori sotto ogni rapporto. Di competenza cantonale è pure il procedimento relativo alla vecchia proprietà per piani, quella cioè che era stata regolata dal diritto antecedente l'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero del 1912. Si tratta qui di problemi tecnici piuttosto complicati. Il legislatore federale ha voluto che queste vecchie proprietà non abbiano più a sussistere e che

(1) Al testo legislativo annesso al rapporto della Commissione sono state successivamente proposte dal relatore determinate rettifiche e modificazioni, approvate poi nel corso dell'esame dei singoli articoli, come risulta dal contesto del presente verbale.

d'ora innanzi esse siano sottoposte al nuovo diritto e che i rapporti tra i comproprietari siano retti dalla medesima nuova legge. Si tratta di dare a questi vecchi diritti una veste giuridica nei pubblici registri conforme alla nuova loro natura. Questa trasformazione risulta facile a Registro fondiario definitivo, ma diventa invece difficile quando si tratta del Registro fondiario provvisorio; e nel nostro Cantone i Comuni a Registro provvisorio sono ancora circa duecento. Qui si deve infatti operare su dati privi di quella consistenza giuridica che dovrebbe essere norma nei pubblici registri. Di fronte a queste difficoltà e al fine di garantire al cittadino la difesa dei propri diritti, si è proposto di adire sempre, in caso di contestazione, il giudice civile.

Il Dipartimento di giustizia sta preparando uno studio completo per informare in tutti i dettagli il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio sulla situazione reale in cui si trova il nostro Cantone per quanto riguarda il Registro fondiario. Il disegno di legge in esame prevede che il Consiglio di Stato può ordinare in ogni tempo l'epurazione del Registro definitivo e di quello provvisorio; epurazione che evidentemente dovrebbe essere attuata il più presto possibile. Per poter procedere a questo lavoro con la necessaria sollecitudine sarebbe tuttavia indispensabile rafforzare notevolmente tutto l'apparato amministrativo che si occupa di questo delicato e complesso settore. Il Consiglio di Stato si sforzerà di trovare la soluzione migliore, cercando di conciliare la necessità di una rapida applicazione della legge federale con le esigenze di natura economica e finanziaria.

Un punto — come egli già accennò un momento fa — è rimasto controverso tra il Consiglio di Stato e la Commissione: quello che si riferisce alla designazione dell'Autorità competente in materia di adeguamento. Autorità che, a parere della Commissione, deve essere costituita dagli ufficiali dei registri, mentre a mente del Consiglio di Stato dovrebbe essere costituita da una speciale sezione del Dipartimento. La soluzione proposta dal Consiglio di Stato sembra la più soddisfacente, per diverse ragioni, non ultima quella economica. Attribuendo — come vorrebbe la Commissione — la competenza di prima istanza all'ufficiale dei registri (che, nelle valli, non è altri che il Pretore), il magistrato non potrà più, in caso di ricorso, emettere un giudizio su questa materia e la questione dovrebbe essere deferita al Pretore vicinioro. Dato che la maggior parte degli adeguamenti dovrà avvenire nelle valli, il Consiglio di Stato è del parere che sia consigliabile far giudicare le cause dal Pretore del luogo, non sembrando giusto sottrarre la persona al suo giudice naturale.

La Commissione ha trovato una certa incompatibilità nel fatto che il Dipartimento, che è autorità di vigilanza, riceva anche attribuzioni di giudice amministrativo. Ma già in altre materie il Dipartimento riassume in sé questa duplice veste: tale è il caso per il registro fondiario, il registro di commercio, l'imposta sul maggior valore, le tasse di registro. E se in questi casi non è stata intravvista una qualsiasi incompatibilità, non si vede perchè voglia essere riscontrata nel caso che ci occupa: tanto più quando in materia di adeguamento si può ricorrere, sempre, al giudice ordinario. Esiste però un altro motivo importante, di natura

pratica, che secondo il Consiglio di Stato sconsiglia di adottare la proposta della Commissione della Legislazione: si verrebbe ad accollare agli ufficiali dei registri un lavoro gravoso, obbligandoli ad assentarsi sovente dal proprio ufficio per sopralluoghi e per sostenere sul posto le discussioni in contraddittorio. Essi verrebbero così ad essere distratti da quelle che sono le loro competenze più importanti, che — secondo il Codice civile — sono principalmente quelle di vagliare sulla retta iscrizione nei pubblici registri di determinati rapporti giuridici. Le nuove incombenze finirebbero così per avere ripercussioni negative sull'esercizio dell'attività degli ufficiali. Tutte queste considerazioni consigliano di affidare queste competenze al Dipartimento, così come il messaggio del Consiglio di Stato propone.

Nel suo rapporto il relatore propone facilitazioni fiscali per il passaggio dei condomini costituiti sotto forma di società anonime alla nuova proprietà per piani. Ora, è vero che l'introduzione del nuovo istituto può comportare determinate conseguenze di natura fiscale; però le modifiche recentemente apportate alla legge tributaria prevedono delle facilitazioni in tal senso. Le argomentazioni dell'onorevole relatore sono quindi già state tenute in giusta considerazione in quella sede da questo Gran Consiglio. Nè va dimenticato che se l'Autorità cantonale ha interesse a favorire l'introduzione del nuovo istituto, che rimedia egregiamente alle imperfezioni dei contratti precedenti, essa non può tuttavia permettere che il passaggio da una società anonima ai singoli azionisti copra o nasconda delle speculazioni e crei disparità di trattamento tra i singoli contribuenti. Il problema è comunque già stato fatto presente agli organi fiscali, i quali hanno assicurato che la questione sarà seguita attentamente.

Il Dipartimento di giustizia, quale Autorità di vigilanza, deve riservarsi in tutta questa complessa materia la possibilità di emanare tutte le disposizioni che si rendessero necessarie per l'ossequio del diritto federale. Conclude osservando come il progetto presentato rappresenta senza dubbio la migliore soluzione possibile in questo momento.

Masoni, relatore. - Nel nostro Cantone il problema si pone con particolari difficoltà per quanto concerne la vecchia proprietà per piani; istituto che da noi è concepito in modo affatto diverso che non nella Svizzera interna, con la conseguenza che da noi la soluzione federale non è così idonea a risolvere i casi della vecchia proprietà per piani. Quindi conflitti e difficoltà, che devono trovare una soluzione. Per questo, il regolamento studiato dal Dipartimento, che può apparire in un certo senso complesso — come è apparso anche all'Autorità federale — è giustificato dalla particolare situazione che il nostro Cantone presenta in questo settore.

La legge è molto attesa; non però per tutti quei problemi che formano il nucleo delle nostre discussioni, ma è attesa unicamente per facilitare i trapassi in condominio delle nuove proprietà per piani. Lo studio e la presentazione della legge sono stati ritardati, oltre che dall'entrata in vigore un po' improvvisa della legge federale, proprio da tutto il settore della vecchia proprietà per piani, che presenta delle difficoltà particolari.

La soluzione del Consiglio di Stato in tutto il disegno di legge è più rigorosa di quella proposta della Commissione della Legislazione: è una soluzione che ha cercato di risolvere alla radice il problema della vecchia proprietà per piani; purtroppo la situazione è così complessa che una soluzione radicale non è possibile. Il che ha indotto la Commissione a cercare una soluzione che è un po' più semplice; e la caratteristica essenziale di questa soluzione è quella di aver soppresso la procedura di adeguamento obbligatorio. E cioè: la legge federale dispone che la vecchia proprietà per piani è sottoposta automaticamente alla nuova legge. La vecchia proprietà per piani è quella che si verifica ad esempio in quegli stabili dove vi sono nei diversi piani locali che appartengono a proprietari diversi; nel concetto del nostro vecchio diritto ticinese vi era la proprietà esclusiva sui locali. Ora secondo il diritto federale, là dove vi era questo vecchio rapporto tutto il complesso dell'immobile viene adesso riunito in un mappale unico del quale i diversi proprietari sono comproprietari: nel senso che essi sono ognuno proprietari di una quota ideale, con un diritto di uso esclusivo su un determinato locale o su determinati locali. Questa è la soluzione che la legge federale ci impone: si passa quindi dalle vecchie proprietà esclusive a una comproprietà per quote, con diritto di uso esclusivo. Il problema è dunque quello di sapere come regolare questi rapporti: come cioè fare in modo che i rapporti che figurano nei registri ancora come proprietà esclusive abbiano adesso ad essere adeguati alla legge federale e quindi abbiano ad essere stabiliti i confini dell'immobile comune, le quote di partecipazione e i locali in uso esclusivo. Questa procedura che è fatta per adattare la vecchia proprietà per piani alle nuove norme della legge federale si chiama, nel disegno di legge del Dipartimento e in quello della Commissione, «procedura di adeguamento». Questa procedura di adeguamento era prevista dal Dipartimento obbligatoria ogni volta che venisse annunciata all'Ufficio dei registri una iscrizione concernente un immobile che dall'estratto censuario apparisce probabilmente in vecchia proprietà per piani. In questi casi, secondo la proposta del Dipartimento, l'ufficiale dei registri avrebbe dovuto rinviare all'interessato la domanda di iscrizione, dicendo che entro un determinato termine doveva essere presentata una istanza di adeguamento. In seguito a tale istanza il Dipartimento avrebbe poi inviato i suoi funzionari a controllare e a dar seguito a tutta la procedura per far passare quella vecchia proprietà per piani nelle forme del nuovo diritto.

La modifica essenziale apportata dalla Commissione è appunto quella di aver abolito questa procedura. Su questo punto vi è il consenso del Dipartimento, il quale si è reso conto che, nonostante le buone intenzioni, la procedura non era generale. Inoltre è sembrato inutile seguire queste procedure dispendiose per queste proprietà per piani quando tutto il resto del Registro provvisorio contiene inesattezze che qualche volta sono più gravi di quelle che possono risultare da una cantina in proprietà per piani. L'unico punto di disaccordo resta invece quello della competenza: vi sono delle ragioni — secondo la Commissione — che fanno apparire la competenza dell'ufficiale dei registri più appropriata di quella del Dipartimento. E ciò anche perché nella soluzione prevista dal Dipar-

timento vi era una quantità di procedure di adeguamento proprio con l'adeguamento obbligatorio: a mente della Commissione, invece, tutto l'adeguamento obbligatorio viene a cadere; rimangono i casi di adeguamento a istanza di parte, che saranno rarissimi; rimarranno i casi della epurazione. Come già fece osservare l'onorevole capo del Dipartimento, laddove vi è il Registro fondiario definitivo si tratterà di procedure molto semplici; effettive difficoltà insorgeranno per contro con il Registro fondiario provvisorio. La raccomandazione della Commissione è che là dove vi è il Registro fondiario definitivo si faccia al più presto l'adeguamento; dove per contro vi è il Registro fondiario provvisorio si lascino le cose come sono e si sollecitino invece gli impianti del Registro fondiario. A parere della Commissione, le procedure dovrebbero essere ridotte a non molti casi e dovrebbe quindi essere possibile far capo alla soluzione proposta. Non vi è in ogni caso una qualsiasi ragione di prestigio né da una parte né dall'altra: si tratta di trovare una soluzione d'opportunità.

Per quanto concerne la questione delle imposte, essa presenta due aspetti: da un lato vi è quello per cui chi ha fatto speculazioni immobiliari paghi le sue imposte. Vi è però un secondo punto: quello per cui in questi condomini fatti per società per azioni chi ha fatto la speculazione normalmente non si sa neppure chi sia; chi è tassato è la società al momento in cui vende gli appartamenti ai propri soci. E ciò perché le autorità fiscali in tutte le cose prendono le soluzioni più comode. Così chi finisce per pagare queste imposte è il socio che acquista l'appartamento già suo. E, grazie all'imposta preventiva, se il valore dell'appartamento è fissato in modo molto elevato rispetto a quello che è stato il valore al momento dell'ammissione dell'appartamento nella società, si hanno delle imposte così proibitive che possono rendere illusoria la possibilità di passare dalla società anonima al condominio. Poiché il condominio ha disposizioni protettive per i singoli proprietari di appartamenti contro il prepotere di alcuni, obbligarli, con un inasprimento fiscale eccessivo, a restare in queste anonime costituite talvolta in situazioni di urgenza e non sempre con norme adeguate, vuol dire costringerli a una situazione che è contraria a quella voluta dal legislatore. Occorrerebbe quindi trovare una facilitazione; e una facilitazione è stata trovata con le modificazioni della legge tributaria recentemente votata. La Commissione ha suggerito di esaminare il problema di queste facilitazioni là dove siano noti i trapassi di azioni. È certo molto difficile risolvere il problema per via legislativa; è tuttavia importante che la Autorità fiscale cantonale ne misuri l'importanza, abbia ad occuparsene seriamente onde fare soprattutto in modo, d'accordo con l'Autorità fiscale federale, che laddove sono noti questi trapassi non si infierisca nello stabilire i valori di uscita di questi appartamenti dalle anonime al singolo azionista.

Per ciò che concerne le proposte di modificazione del testo commissionale, distribuite al banco dei singoli deputati (*), vorrebbe osservare che, una volta concluse le deliberazioni in sede di Commissione, ci si è

(*) vedi anche la nota in calce alla pag. 340

resi conto che su taluni punti sarebbe stato possibile avere ancora discussioni con il Dipartimento per cercare soluzioni di comune gradimento. La Commissione, così interpellata, diede mandato ad relatore di esaminare e, se del caso, di modificare il testo proposto. Il Dipartimento presentò alcune di queste proposte dopo che il testo del rapporto era già stato stampato e distribuito: si tratta di proposte assennate, che si riferiscono in parte a errori di stampa o a sviste e in parte al desiderio di migliorare qualche articolo. Il relatore richiamerà queste proposte nel corso dello esame dei singoli articoli.

La discussione è chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta senza opposizioni.

E' quindi aperta la discussione sul disegno di legge proposto dalla Commissione della Legislazione.

Sull'introduzione :

Masoni, relatore - Osserva che, conformemente a quanto indicato nelle proposte di rettifica e di modificazione del testo commissionale distribuite ai deputati, il secondo capoverso dell'introduzione deve esser completato come segue:

« visti gli articoli 976 e 977 del Codice Civile Svizzero, l'art. 52 Tit. fin. dello stesso Codice e l'art. 367 del Codice delle obbligazioni ; »

Messa ai voti, la rettifica proposta dal relatore è approvata senza discussione e l'introduzione approvata così completata al suo secondo capoverso.

Sui singoli articoli :

— *Articolo 1 (modificazioni della LAC) :*

Cifra 1 (completazione Art. 2 LAC) : è approvata senza discussione secondo le proposte della Commissione della Legislazione.

Cifra 2 (modificazione Art. 4 LAC) :

1. Il nuovo testo della cif. 1 art. 4 LAC è approvato senza discussione secondo le proposte commissionali, previa rettifica del richiamo (art. 712 m) anzichè (art. 712 M).

16 - 25. Il nuovo testo delle cifre da 16 a 25 art. 4 LAC è approvato senza discussione secondo le proposte commissionali.

Cifra 3 (completazione art. 5 lett. b LAC) : è approvata senza discussione secondo le proposte commissionali.

Cifra 4 (nuovo testo art. 5 LAC) : idem

Cifra 5 (abrogazione art. 205 LAC) : idem

Cifra 6 (nuovo testo art. 206 LAC) :

Pellegrini, direttore del Dipartimento di giustizia - Osserva che se discutendosi dell'art. 128 della legge generale sul registro fondiario si dovesse decidere, così come propone il Consiglio di Stato, di designare

quale Autorità per l'adeguamento il Dipartimento, anche in questo articolo 206 ora in esame si dovrebbe parlare di « Dipartimento » e non già di « Uffici dei registri ».

Preso atto dell'osservazione dell'onorevole direttore del Dipartimento, la discussione sulla cifra 6 dell'articolo 1 viene sospesa sino alla decisione che sarà presa in riferimento alla cifra 4 dell'articolo 2, che tratta del nuovo art. 128 della legge generale sul Registro fondiario.

Con la riserva di cui sopra, l'articolo 1 resta così approvato.

— **Articolo 2** (modificazioni della legge generale sul Registro fondiario) :

Cifra 1 (nuovo testo art. 85 cpv. 1) : è approvato senza discussione secondo le proposte commissionali.

Cifra 2 (nuovo testo art. 102) :

Masoni, relatore - Riferendosi alle proposte di rettifica e di modificazione già distribuite, propone che il testo del primo capoverso di questo nuovo articolo 102 riceva la formulazione seguente :

(cpv. 1) L'adeguamento della proprietà per piani originaria (edifici con locali e piani di diversi proprietari) in sede di misurazione catastale avviene giusta gli articoli 65 e ss., 75 e seguenti, 82 e ss. della presente legge : in sede di impianto del registro fondiario definitivo, giusta gli art. 105 e ss. della presente legge, con la possibilità di far capo alla procedura di conciliazione degli art. 65 e ss. di questa legge.

Messo ai voti, il nuovo articolo 102 della legge generale sul Registro fondiario è approvato senza discussione nel testo commissionale modificato al suo primo capoverso così come alla proposta enunciata dal relatore.

Cifra 3 (nuovo testo art. 123) :

Masoni, relatore - Osserva che l'elencazione di articoli contenuta nel testo proposto dalla Commissione deve essere completata con l'aggiunta del richiamo all'articolo 132.

Messo ai voti, il nuovo testo dell'art. 123 è approvato senza discussione nel testo commissionale, completato con l'aggiunta indicata dal relatore.

Cifra 4 (introduzione nella legge di un nuovo Capo V, composto di tre Sezioni, di cui la Sezione I composta dei nuovi articoli 125 e 126, la Sezione II dei nuovi articoli 127, 128, 129, 130 e 131, la Sezione III dei nuovi articoli 132 e 133).

— **Sezione I**

Art. 125 : è approvato senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

Art. 126 : *idem*

— **Sezione II**

Art. 127 : è approvato senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione, completato con l'inserimento della marginale « I. Per contratto ».

Art. 128 :

Pellegrini, direttore del Dipartimento di giustizia - Per quanto riguarda la designazione dell'Autorità competente in materia di adeguamento non può che riferirsi a quanto già ebbe a dichiarare in sede di discussione sulla entrata in materia. Il Consiglio di Stato, il Dipartimento, i periti, la Commissione consultiva sono tutti d'accordo di non sovraccaricare ancora di lavoro gli ufficiali dei registri ma di affidare queste mansioni a una sezione del Dipartimento. Così facendo si assicurerà una maggiore uniformità per quanto concerne l'evasione di queste pratiche, si eviterà di mettere in difficoltà gli Uffici dei registri e si consentirà probabilmente un certo risparmio nel numero degli impiegati. Chi parla è pertanto persuaso che il Gran Consiglio farebbe opera saggia approvando la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, indicando in questi articoli il Dipartimento di giustizia anziché l'Ufficiale del registro fondiario.

Masoni, relatore - La Commissione ritiene che con la soluzione semplificata che è introdotta in base alle sue proposte la necessità di una istanza centrale non si presenta più. Già è stato ricordato dallo stesso capo del Dipartimento come laddove vi è il Registro fondiario definitivo l'adeguamento sia operazione facile, mentre difficile è invece a Registro fondiario provvisorio. L'intendimento della Commissione è quello per cui a Registro fondiario provvisorio si proceda il meno possibile agli adeguamenti; l'adeguamento avrà invece importanza nel Registro fondiario definitivo, dove — come si è detto — la procedura è molto semplice e dove non si vede di conseguenza la necessità di un intervento del Dipartimento.

Il Dipartimento potrà per contro, dove ve ne sarà la necessità, smistare nell'ufficio registri un suo incaricato per quei casi che si manifestassero particolarmente laboriosi. Ciò che si vuole comunque evitare è che vi siano due Autorità che contemporaneamente hanno l'amministrazione del Registro fondiario di uno stesso Comune; non si può improvvisamente togliere all'ufficiale dei registri — che ha l'amministrazione del suo Registro fondiario — alcuni casi, che non sono neppure sempre esattamente determinabili, perché per essi vi è un'altra Autorità che si occupa della determinazione delle quote.

L'argomento della maggiore uniformità non sembra essere motivo di gran peso: questo argomento, infatti, vale a maggior ragione per tutto il resto delle iscrizioni che non per le piccole proprietà per piani antiche; e tutte quelle iscrizioni sono lasciate ai singoli ufficiali del Registro, perché così prevede la legge federale. Tanto più che le nuove proprietà per piani sono lasciate proprio all'iscrizione degli ufficiali dei Registri.

Il Dipartimento deve concentrare i suoi sforzi su quelli che sono compiti essenziali: compito essenziale è certamente quello dell'introduzione del Registro fondiario definitivo; ma il Dipartimento non deve concentrare i suoi sforzi su un problema come può essere quello della trasformazione delle vecchie proprietà per piani. Dare la decisione al Dipartimento in prima istanza non è d'altronde neppure conforme al sistema del Codice Civile Svizzero, perché il Dipartimento — in base al Codice civile e alla legge di applicazione — è l'Autorità di sorveglianza sul Registro fondiario; ora non è certamente la cosa più idonea quella

di dare la decisione su rapporti, che sono in sé non di grande importanza, in prima istanza proprio a quella che è l'Autorità di sorveglianza sul Registro fondiario. Non si tratta di una questione di principio ma unicamente di una questione di opportunità. La Commissione è convinta che la soluzione proposta sia la migliore; tuttavia, ove il Dipartimento dovesse effettivamente riscontrare gravi difficoltà nella epurazione del Registro fondiario definitivo, saremo sempre pronti ad esaminare una sua proposta che dovesse essere sottoposta nel quadro di quella riorganizzazione della sezione del Registro fondiario che si trova attualmente allo studio. Chi parla vorrebbe ancora aggiungere che tra un potenziamento di una sezione presso il Dipartimento e il potenziamento degli Uffici dei registri, deve essere ritenuto preferibile quest'ultimo: si tratta infatti di un istituto fondamentale della vita pubblica, di un istituto quindi che deve necessariamente funzionare.

La discussione è chiusa.

Messa ai voti in contrapposizione a quella sostenuta dal Consiglio di Stato, la soluzione proposta dalla Commissione della Legislazione è approvata a grande maggioranza.

Resta così confermata anche l'approvazione della cifra 6 dell'articolo 1 (nuovo testo dell'art. 206 LAC) secondo le proposte della Commissione, rettificata come alle successive proposte del relatore nel senso che a vece della espressione « Ufficio dei registri » è usata l'espressione « Ufficiale del registro fondiario »; inoltre il testo del secondo capoverso del medesimo art. 206 è completato con l'aggiunta delle parole « se necessario » dopo le parole « . . . dopo aver fatto allestire », e il terzo capoverso è modificato con lo stralcio delle parole, in fine, « e la determinazione delle quote di proprietà per piani ».

Conformemente alle medesime proposte del relatore, il testo del nuovo articolo 128 (testè confermato nella versione commissionale) è pure rettificato con la sostituzione di « Ufficiale del registro fondiario » a « Ufficio dei registri ». Inoltre, al secondo capoverso, il testo va letto come segue :

(cpv. 2) « Ove sia necessario, l'Ufficiale del Registro fondiario fa allestire dal geometra i piani dell'oggetto al quale si estende la proprietà per piani, dei singoli piani e locali in uso esclusivo, nonché un progetto di ripartizione delle quote di proprietà ».

Il terzo capoverso, infine, riceve la seguente nuova redazione :

(cpv. 3) « L'Ufficiale del Registro fondiario convoca i comproprietari titolari di proprietà per piani originaria e i titolari di diritti reali limitati apparenti dai pubblici registri, per un esperimento di conciliazione ».

Art. 129 : *è approvato senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.*

Art. 130 : *è approvato senza discussione nel seguente nuovo testo modificato conformemente alle proposte successivamente elaborate dal relatore:*

Art. 130. — *Per l'adeguamento della proprietà per piani originaria il Consiglio di Stato può ordinare in ogni tempo l'epurazione del Registro fondiario definitivo per uno o più Comuni.*

L'Ufficiale del Registro fondiario fa allestire, in quanto necessario, il progetto del nuovo rilievo catastale, del piano di ripartizione delle quote e della nuova intavolazione.

La determinazione degli immobili in proprietà per piani e delle quote è oggetto di un bando, da pubblicare a cura dell'Ufficiale del Registro.

L'interessato che intende impugnare la nuova iscrizione deve proporre il suo ricorso all'Ufficiale del Registro fondiario entro il termine fissato dal bando.

L'Ufficiale del Registro fondiario sente gli interessati, procede a un esperimento di conciliazione e decide i ricorsi non risolti in via conciliativa.

Nel termine di 30 giorni, la decisione dell'Ufficiale del Registro fondiario può essere impugnata davanti il Pretore giusta l'art. 129.

Il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore della nuova intavolazione.

Art. 131 : *è approvato senza discussione nel seguente nuovo testo modificato conformemente alle proposte successivamente elaborate dal relatore:*

Art. 131. — Il Consiglio di Stato può ordinare in ogni tempo l'adeguamento della proprietà per piani originaria in uno o più Comuni a Registro fondiario provvisorio.

L'adeguamento avviene giusta l'art. 130 della presente legge.

Ulteriori disposizioni sono stabilite dal Consiglio di Stato per regolamento.

— *Sezione III*

Art. 132 : *è approvato senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.*

Art. 133 : *idem, previo stralcio dal secondo capoverso del richiamo all'art. 127.*

Cifra 5 : *è approvata senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione, modificato tuttavia, secondo le rettifiche successivamente elaborate dal relatore, come segue :*

- a) i mutamenti nella numerazione degli articoli indicati nella parte introduttiva di questa cifra 5 vanno rettificati come segue :
l'attuale art. 125 diventa *art. 137*; l'attuale art. 126 diventa *art. 138*;
- b) la prima parte dell'articolo 136 è cancellata ;
- c) la seconda parte dell'articolo 136 diventa un nuovo articolo 136 a sè stante, redatto come segue :

**Atti notarili e
proprietà per
piani originaria**

Art. 136. — Il notaio, all'atto di ogni istromento relativo a fondi edificati, interroga le parti circa l'esistenza in essi di eventuali proprietà per piani originarie e riferisce sommariamente nell'atto le risposte avute.

- d) la terza parte dell'articolo 136 diventa un nuovo articolo 137, redatto come segue :

**Menzione a
Registro fondiario
provvisorio**

Art. 137. — Ogni parte può chiedere, rendendo verosimile l'esistenza di una proprietà per piani originaria relativamente ad un fondo che le appartiene, una menzione nel RFP, del seguente tenore : « fondo dichiarato quale quota di proprietà per piani originaria non determinata ».

e) l'articolo 137 del testo commissionale diventa un nuovo articolo 138, recante la marginale: « *Proprietà per piani nel RFD* ».

— **Articolo 3** (*modificazione della tariffa per le operazioni a Registro fondiario*):

Cifra 1 (*aggiunta di una lettera e all'art. 20*): è approvata senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

Cifra 2 (*aggiunta di un Capo 2 bis*): *idem*

— **Articolo 4** (*modificazione della legge sul bollo*):

Cifra 1 (*aggiunta di una lettera p all'art. 8*):

è approvata senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

Cifra 2 (*introduzione di una nuova lettera r all'art. 24*):

è approvata senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

Cifra 3 (*aggiunta di una lettera f all'art. 25*):

è approvata senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

— **Articolo 5**: è approvato senza discussione nel testo proposto dalla Commissione della Legislazione.

Messo ai voti, è poi approvato senza ulteriore discussione il complesso del disegno di legge, con l'adesione del Consiglio di Stato dichiarata dall'onorevole direttore del Dipartimento di giustizia.

(vedi B.u. 1966, pag. 365)

Chiusura della seduta e aggiornamento

La seduta è levata alle ore 15.40 e il Gran Consiglio aggiornato per una data che sarà ulteriormente stabilita.

Per il Gran Consiglio

Il Presidente:

E. Agostinetti

Il Segretario redattore:

P. Bonzanigo

I Consiglieri segretari:

G. Bordoni - A. Giovannini